

**COMUNITA' MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI
AMBITO TERRITORIALE ALTO SEBINO**

**REGOLAMENTO UNICO PER
L'ACCESSO E LA
COMPARTECIPAZIONE
ALLE PRESTAZIONI
SOCIALI E
SOCIO-ASSISTENZIALI
AGEVOLATE**

COMUNI DI:

**Bossico, Castro, Costa Volpino, Fonteno, Lovere,
Pianico, Riva Di Solto, Rogno, Solto Collina, Sovere**

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI.....	6
<i>Articolo 1 – Principi, oggetto e finalità</i>	<i>6</i>
<i>Articolo 2 – Informazione</i>	<i>7</i>
<i>Articolo 3 - Definizioni.....</i>	<i>7</i>
<i>Articolo 4 - Accesso alla rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e priorità.....</i>	<i>7</i>
<i>Articolo 5 - Modalità di accesso alla rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale</i>	<i>8</i>
<i>Articolo 6 - Istruttoria e valutazione del bisogno</i>	<i>9</i>
<i>Articolo 6.1 - Esito del procedimento.....</i>	<i>9</i>
<i>Articolo 6.2 - Accesso in situazioni di emergenza-urgenza e forme di istruttoria abbreviata.....</i>	<i>10</i>
<i>Articolo 6.3 - Cessazione presa in carico.....</i>	<i>10</i>
TITOLO II - COMPARTECIPAZIONE DELL'UTENZA AL COSTO DEI SERVIZI	10
<i>Articolo 7 - Disposizioni comuni in tema di compartecipazione alla spesa.....</i>	<i>10</i>
<i>Articolo 7.1 - Definizione della compartecipazione dell'utenza al costo dei servizi.....</i>	<i>11</i>
<i>Articolo 7.2 - Competenze degli enti dell'Ambito</i>	<i>12</i>
<i>Articolo 8 - Dichiarazioni Sostitutive Uniche e ISEE.....</i>	<i>12</i>
<i>Articolo 8.1 - Validità della DSU e dell'ISEE</i>	<i>12</i>
<i>Articolo 8.2 - Effetti di una nuova dichiarazione sostitutiva unica.....</i>	<i>13</i>
<i>Articolo 8.3 - ISEE corrente.....</i>	<i>13</i>
<i>Articolo 8.4 - Controllo sulle dichiarazioni sostitutive.....</i>	<i>13</i>
TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI	14
<i>Articolo 9 - Riservatezza e trattamento dei dati personali</i>	<i>14</i>
<i>Articolo 10 - Abrogazioni.....</i>	<i>14</i>
<i>Articolo 11 – Regolamentazione di servizi</i>	<i>14</i>
<i>Articolo 12- Entrata in vigore.....</i>	<i>14</i>
<i>Articolo 13 – Pubblicità</i>	<i>14</i>
ALLEGATO A. SERVIZI EROGATI	15
CAPO I – INTERVENTI DI SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE	15
<i>1 - Segretariato sociale professionale.....</i>	<i>15</i>
<i>2 - Presa in carico del servizio sociale.....</i>	<i>15</i>
<i>2.1 - Valutazione dello stato di bisogno.....</i>	<i>16</i>
<i>2.2 - Progetto personalizzato di intervento</i>	<i>16</i>
<i>2.3 - Cessazione della presa in carico</i>	<i>17</i>
<i>3 - Servizio Minori e Famiglia.....</i>	<i>17</i>
<i>3.1 - Descrizione del servizio</i>	<i>17</i>
<i>3.2 - Finalità</i>	<i>17</i>
<i>3.3 - Destinatari</i>	<i>17</i>
<i>3.4 - Tipologie di prestazioni.....</i>	<i>17</i>
<i>3.5 - Compartecipazione al costo del servizio</i>	<i>18</i>
<i>4 – Servizio Disabili.....</i>	<i>18</i>
<i>4.1 - Descrizione del servizio</i>	<i>18</i>
<i>4.2 - Finalità</i>	<i>18</i>
<i>4.3 - Destinatari</i>	<i>18</i>

4.4 - Tipologie di prestazioni.....	18
4.5 - Compartecipazione al costo del servizio.....	18
CAPO II – INTERVENTI PER LA DOMICILIARIETA’	18
5 - Servizio di assistenza domiciliare e interventi generici.....	18
5.1 - Descrizione del servizio.....	18
5.2 - Finalità.....	19
5.3 - Destinatari.....	19
5.4 - Tipologia delle prestazioni.....	19
5.5 - Compartecipazione al costo del servizio.....	20
6 - Pasti a domicilio.....	20
6.1 - Descrizione del servizio.....	20
6.2 - Finalità.....	20
6.3 - Destinatari.....	20
6.4 - Tipologia delle prestazioni.....	21
6.5 - Compartecipazione al costo del servizio.....	21
7 - Servizio di trasporto sociale.....	21
7.1 - Descrizione del servizio.....	21
7.2 - Finalità.....	21
7.3 - Destinatari.....	21
7.4 - Tipologia delle prestazioni.....	22
7.5 - Compartecipazione al costo del servizio.....	22
8 - Telesoccorso.....	22
8.1 - Descrizione del servizio.....	22
8.2 - Finalità.....	22
8.3 - Destinatari.....	23
8.4 - Compartecipazione al costo del servizio.....	23
9 - Altri interventi a sostegno della domiciliarità.....	23
9.1 – GUARDIA TELEFONICA.....	23
9.1.1 - Descrizione del servizio.....	23
9.1.2 - Destinatari.....	23
9.1.3 - Finalità del servizio di guardia telefonica.....	23
9.1.4 - Tipologia delle prestazioni.....	23
9.1.5 - Compartecipazione al costo del servizio.....	23
9.2 – RICOVERI TEMPORANEI IN RSA.....	24
9.2.1 - Descrizione del servizio.....	24
9.2.2 - Destinatari.....	24
9.2.3 - Finalità dei ricoveri temporanei.....	24
9.2.4 - Tipologia delle prestazioni.....	24
9.2.5 - Compartecipazione al costo del servizio.....	24
9.3 – SERVIZIO DI HOUSING SOCIALE.....	25
9.3.1 - Descrizione del servizio.....	25
9.3.2 - Finalità.....	25
9.3.3 - Destinatari.....	25
9.3.4 – Modalità di accesso.....	25
9.3.5 - Compartecipazione al costo del servizio.....	26
9.4 – ALTRI INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI DI BASE.....	26
CAPO III - INTERVENTI SOCIO-EDUCATIVI.....	26

10 - Interventi socio-educativi domiciliari.....	26
10.1 - ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA DISABILI	26
10.1.1 - Descrizione del servizio.....	26
10.1.2 - Finalità.....	26
10.1.3 - Destinatari.....	26
10.1.4 - Tipologia delle prestazioni.....	27
10.1.5 - Compartecipazione al costo del servizio.....	27
10.2 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.).....	27
10.3 - SERVIZIO DI INCONTRI PROTETTI.....	28
10.3.1 - Descrizione del servizio.....	28
10.3.2 - Finalità.....	28
10.3.3 - Destinatari.....	29
11 - Interventi socio-educativi extra domiciliari.....	29
11.1 - AFFIDO FAMILIARE.....	29
11.1.1 - Descrizione dell'intervento.....	29
11.1.2 - Finalità.....	29
11.1.3 - Destinatari.....	29
11.1.4 - Tipologia delle prestazioni.....	30
11.1.5 - Compartecipazione al costo del servizio.....	30
11.2 - COMUNITÀ EDUCATIVE PER MINORI E PER MADRI CON FIGLI MINORI	30
11.2.1- Descrizione dell'intervento.....	30
11.2.2 - Finalità.....	30
11.2.3 - Destinatari.....	31
11.2.4 - Tipologia delle prestazioni.....	31
11.2.5 - Compartecipazione al costo del servizio.....	31
CAPO IV – INTERVENTI TERRITORIALI.....	31
12 - Servizio Integrazione lavorativa (SIL).....	31
12.1 - Descrizione del servizio.....	31
12.2 - Finalità.....	31
12.3 - Destinatari.....	31
12.4 - Tipologia delle prestazioni.....	32
12.5 - Compartecipazione al costo del servizio.....	32
13 - Servizio di formazione all'autonomia per persone disabili (S.F.A.) e servizi di integrazione sociale.	32
13.1 - Descrizione del servizio.....	32
13.2 - Finalità.....	32
13.3 - Destinatari.....	32
13.4 - Tipologia delle prestazioni.....	33
13.5 - Compartecipazione al costo del servizio.....	33
14 - Interventi per l'integrazione sociale e socio-occupazionale.....	33
14.1 - Descrizione del servizio.....	33
14.2 - Finalità.....	33
14.3 - Destinatari.....	34
14.4 - Tipologia delle prestazioni.....	34
14.5 - Compartecipazione al costo del servizio.....	34
15 - Servizi diurni semi-residenziali per persone con disabilità.....	34
15.1 - IL CENTRO SOCIO – EDUCATIVO (C.S.E.)	34
15.2 - IL CENTRO DIURNO DISABILI (C.D.D.).....	35

15.3 - <i>Compartecipazione al costo dei servizi</i>	35
CAPO V - INTERVENTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO	35
16 - <i>Interventi di sostegno economico</i>	35
16.1 - <i>Descrizione dell'intervento</i>	35
16.2 - <i>Finalità</i>	36
16.3 - <i>Destinatari</i>	36
16.4 - <i>Tipologia degli interventi</i>	36
16.4.1 - <i>CONTRIBUTI STRAORDINARI</i>	36
16.4.2 - <i>DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI ALIMENTARI (PACCHI O ECCELENZE)</i>	37
16.4.3 - <i>ATTIVAZIONE DI SPECIFICI BANDI</i>	37
17 - <i>Buoni sociali</i>	37
17.1 - <i>Descrizione del servizio</i>	37
18 - <i>Contributi per affido familiare</i>	38
18.1 - <i>Descrizione dell'intervento</i>	38
18.2 - <i>Finalità</i>	38
18.3 - <i>Destinatari</i>	38
18.4 - <i>Modalità di erogazione</i>	38
18.5 - <i>Compartecipazione al costo del servizio</i>	38
CAPO VI - INTERVENTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DELLE RETTE DI SERVIZI 39	
19 - <i>Integrazione di rette di servizi residenziali (esclusi i minori)</i>	39
19.1 - <i>Descrizione dell'intervento</i>	39
19.2 - <i>Finalità</i>	39
19.3 - <i>Destinatari</i>	39
19.4 - <i>Determinazione dell'integrazione retta</i>	40
20 - <i>Rette di servizi residenziali socio-educativi per minori (comunità alloggio)</i>	40
20.1 - <i>Descrizione dell'intervento</i>	40
20.2 - <i>Finalità</i>	40
20.3 - <i>Destinatari dell'intervento</i>	40
20.4 - <i>Compartecipazione al costo del servizio</i>	40
21 - <i>Integrazione di rette per l'accesso a servizi semiresidenziali (non già definiti nei punti precedenti)</i>	40
21.1 - <i>Descrizione dell'intervento</i>	40
21.2 - <i>Destinatari</i>	41
21.3 - <i>Determinazione dell'integrazione retta</i>	41

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 – Principi, oggetto e finalità

1. Il presente regolamento:

- disciplina l'accesso alle prestazioni/ servizi sociali, socio-assistenziali agevolate ed alla componente socio-assistenziale delle prestazioni/ servizi agevolati di natura socio-sanitaria, previste nell'*allegato A*, erogate dai Comuni singoli o gestite in forma associata a livello di Ambito ;
- disciplina le modalità di erogazione delle suddette prestazioni/ servizi (si veda successivo *allegato A*);
- definisce i criteri guida per la determinazione della compartecipazione alle suddette prestazioni/servizi;

A tal proposito si precisa che per:

- ◆ "Prestazioni sociali": si intendono, ai sensi dell'articolo 128, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché dell'articolo 1, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia;
- ◆ "Prestazioni sociali agevolate": prestazioni sociali non destinate alla generalità dei soggetti, ma limitate a coloro in possesso di particolari requisiti di natura economica, ovvero prestazioni sociali non limitate dal possesso di tali requisiti, ma comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche, fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti;
- ◆ "Prestazioni agevolate di natura sociosanitaria": prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria rivolte a persone con disabilità e limitazioni dell'autonomia, ovvero i seguenti interventi a favore di tali soggetti:
 - sostegno e aiuto domestico familiare finalizzati a favorire l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio;
 - ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali, incluse le prestazioni strumentali ed accessorie alla loro fruizione, rivolte a persone non assistibili a domicilio;
 - atti a favorire l'inserimento sociale, inclusi gli interventi di natura economica o di buoni spendibili per l'acquisto di servizi.

2. Nel rispetto dei principi di:

- equità, imparzialità, partecipazione alla spesa commisurate ai livelli di reddito e di patrimonio di ciascuno, pari opportunità, dignità della persona e riservatezza sulle informazioni che la riguardano, trasparenza, presa in carico personalizzata e continuativa, libertà di scelta,

il Comune/l'Ambito, nei limiti delle proprie competenze, al fine di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese, garantisce l'erogazione:

- a) dei servizi che costituiscono livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. m), Costituzione;

- b) dei servizi definiti dalla Regione quali livelli ulteriori – rispetto a quelli essenziali individuati dallo Stato – da garantire nel territorio regionale;
- c) dei servizi definiti dal Comune/Ambito quali livelli ulteriori rispetto a quelli di cui alle lett. a) e b) da garantire nel territorio comunale/di Ambito sulla base dei bisogni emergenti.

3. Sono riconosciute e promosse la sperimentazione di unità di offerta sociali e di modelli gestionali innovativi e in grado di rispondere a nuovi bisogni dei cittadini che si trovino in condizione di fragilità.

4. Il Comune/Ambito determina, tramite gli atti e gli strumenti di programmazione previsti dalla legislazione nazionale e regionale, gli obiettivi di sviluppo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario, sulla base dei bisogni del territorio.

Articolo 2 – Informazione

1. Attraverso il servizio di segretariato sociale, il Comune/Ambito garantisce ai propri cittadini la più ampia informazione in merito ai servizi, agli interventi e ai finanziamenti erogabili, anche da parte di altri enti, nonché ai criteri di compartecipazione al costo, alla presa in carico, all'eventuale predisposizione del progetto personalizzato.

Articolo 3 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, per la definizione dei soggetti erogatori, dell'utenza¹, della qualificazione delle prestazioni e dello strumento di misurazione della capacità economica della stessa, si fa espresso rinvio alla normativa nazionale e regionale vigente in materia.

Articolo 4 - Accesso alla rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e priorità

1. Accedono alla rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale disciplinati dal presente regolamento:²

- a) i cittadini italiani e di Stati appartenenti all'Unione europea (UE) residenti nei comuni dell'Ambito Territoriale Alto Sebino e precisamente: Bossico, Castro, Costa Volpino, Fonteno, Lovere, Pianico, Riva Di Solto, Rogno, Solto Collina, Sovere
- b) i cittadini di Stati diversi da quelli appartenenti all'UE, in regola con le disposizioni che disciplinano il soggiorno, i profughi, i rifugiati, i richiedenti asilo, gli stranieri con permesso umanitario,³ gli apolidi, i rimpatriati e comunque coloro che beneficiano di una forma di protezione personale, riconosciuta a livello internazionale, residenti nei comuni dell'Ambito Territoriale Alto Sebino e precisamente: Bossico, Castro, Costa Volpino, Fonteno, Lovere, Pianico, Riva Di Solto, Rogno, Solto Collina, Sovere
- c) le persone diverse da quelle indicate nelle lettere a) e b), comunque presenti sul territorio dei Comuni dell'Ambito Territoriale Alto Sebino, allorché si trovino in situazioni tali da esigere interventi non differibili e non sia possibile individuare ed indirizzare la persona ai servizi della Regione o dello Stato di appartenenza e pertanto competenti. Sono sempre garantite la tutela della maternità consapevole e della gravidanza e la tutela delle condizioni di salute e sociali del minore.

2. In base agli indirizzi dettati dalla Regione e ai parametri di seguito definiti, accedono prioritariamente alla rete delle unità d'offerta sociali le persone in condizioni di povertà o

¹ Con il termine "utenza" si intende, in relazione alla richiesta presentata e/o alla prestazione effettivamente erogata, il richiedente ovvero il beneficiario.

² In conformità con quanto disposto dall'articolo 6 della legge regionale Legge Regionale 12 marzo 2008, n. 3 "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario".

³ Ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero".

con reddito insufficiente, nonché le persone totalmente o parzialmente incapaci di provvedere a se stesse o esposte a rischio di emarginazione, nonché quelle sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali.

2.1 Nel caso in cui l'Autorità Giudiziaria detti essa stessa prescrizioni sufficientemente dettagliate circa l'intervento sociale da eseguire, quest'ultimo sarà eseguito conformemente alle medesime, coinvolgendo, sin da subito e per quanto possibile, sia il beneficiario sia il rappresentante legale del medesimo.

Articolo 5 - Modalità di accesso alla rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale

1. L'accesso alla rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale può avvenire su richiesta all'Ufficio dei Servizi Sociali del comune di residenza, direttamente da parte dell'interessato, di un suo rappresentante legale o Amministratore di Sostegno, ovvero su segnalazione di altri servizi coinvolti ovvero ancora per disposizione dell'autorità giudiziaria. È fatta salva la possibilità che altri soggetti, diversamente qualificati (ad esempio i familiari, il convivente more uxorio, , altri cittadini ecc.) segnalino situazioni meritevoli di valutazione autonoma da parte dei servizi sociali comunali. È fatta altresì salva, nei casi previsti dalla legge, l'attivazione d'ufficio da parte dei servizi medesimi, sulla base di informazioni acquisite nell'esercizio della propria funzione.

2. Qualora il servizio sociale riceva una richiesta di intervento assistenziale da parte di soggetto diverso rispetto al beneficiario o rappresentante legale/Amministratore di Sostegno e reputi necessario l'attivazione di un intervento, informa il diretto interessato, acquisendone il consenso, salvo il caso in cui ciò non sia previsto, sia ritenuto inopportuno ovvero sia pregiudizievole per l'utente.

3. Il procedimento amministrativo per l'ammissione agli interventi e ai servizi alla persona qui disciplinati prende avvio con la presentazione dell'istanza di parte o con l'attivazione della procedura d'ufficio.

4. L'ammissione alla rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale è valutata dal servizio sociale, ad esclusione di servizi, interventi o prestazioni le cui condizioni di ammissione siano predeterminate da disposizioni normative o regolamentari e non comportino alcuna valutazione discrezionale.

5. Con atto dell'ufficio competente (determina, lettera ecc a seconda delle casistiche) viene disposta l'ammissione ovvero il diniego motivato all'accesso al servizio/prestazione di cui all'allegato A). Detto atto, in caso di ammissione, stabilisce altresì, per ciascun intervento, gli eventuali oneri economici conseguenti.

6. In sede di presentazione dell'istanza per l'accesso ad una prestazione/servizio disciplinati dal presente regolamento, all'interessato sono espressamente comunicati in conformità alla vigente regolamentazione:

- il responsabile della procedura, le fasi e i termini di conclusione del procedimento di valutazione della richiesta di accesso e della correlata situazione di bisogno;
- i diritti riconosciuti in merito all'accesso informale e formale agli atti;
- l'informativa relativa al trattamento dei dati personali e dei diritti collegati, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

7. Il Comune/Ambito ha facoltà di richiedere tutte le informazioni che ritiene utili ai fini dell'istruttoria della domanda. La documentazione richiesta è limitata alle certificazioni e informazioni che non possono essere acquisite direttamente dall'ente, può essere prodotta anche mediante autocertificazione in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente. La domanda, inoltre, può essere integrata con tutte le notizie, i dati e la documentazione che l'interessato ritiene utili ai fini della valutazione della richiesta.

Articolo 6 - Istruttoria e valutazione del bisogno

1. Il servizio sociale comunale/ di Ambito attiva l'istruttoria procedendo alla valutazione della situazione del bisogno.
2. Costituiscono oggetto della valutazione i seguenti elementi:
 - a) la condizione personale dell'interessato, comprensiva della situazione sanitaria, giudiziaria e del rapporto pregresso e attuale con i servizi, la fruizione di altri servizi o interventi erogati dal Comune/ Ambito o da altri Enti e la presenza di forme di copertura assistenziale informale;
 - b) la situazione familiare;
 - c) il contesto abitativo e sociale;
 - d) la situazione lavorativa;
 - e) la capacità economica del nucleo familiare del richiedente, basata sul valore ISEE e su altri elementi identificativi del tenore di vita utilizzando tutti gli strumenti a disposizione;
 - f) la disponibilità di risorse da parte della famiglia;
 - g) la disponibilità personale di risorse di rete;
 - h) la capacità di gestione di sé e del nucleo familiare;
 - i) la capacità di assumere decisioni;
 - l) la capacità di aderire al progetto concordato.

La presenza di più figli minori o di soggetti vulnerabili all'interno del nucleo familiare del richiedente l'intervento è considerato elemento aggravante la condizione di bisogno.

3. La valutazione della situazione economica è realizzata secondo quanto previsto dal presente regolamento.
4. La valutazione è finalizzata a definire il profilo di bisogno, sulla base del quale trovano applicazione i criteri di priorità di cui al presente regolamento.

Articolo 6.1 - Esito del procedimento

1. In caso di accertamento della situazione di bisogno, a seguito di presa in carico, il servizio sociale predispose il programma personalizzato di intervento, denominato "progetto/contratto sociale", concordato con l'interessato ove possibile o con il suo rappresentante legale/Amministratore di Sostegno, o con la persona che ha presentato la domanda.
2. Per la predisposizione del programma personalizzato di intervento viene adottata una metodologia di lavoro per progetti che definisce all'interno del contratto sociale:
 - a) gli obiettivi del programma;
 - b) le risorse professionali e sociali attivate;
 - c) gli interventi previsti;
 - d) la durata;
 - e) gli strumenti di valutazione;
 - f) le modalità di partecipazione e corresponsabilizzazione dell'interessato;
 - g) le eventuali modalità di compartecipazione al costo dei servizi, determinata secondo quanto previsto dal presente regolamento e dalle deliberazioni comunali e di Ambito di determinazione dei contributi/tariffe sulla base dell'I.S.E.E.;
 - h) i tempi e le modalità di rivalutazione della situazione di bisogno.

2.1 In caso di bisogni complessi, che richiedono per loro natura una valutazione multi professionale di carattere sociosanitario, il servizio sociale invia richiesta di attivazione delle unità di valutazione competenti e ne recepisce gli esiti secondo i protocolli di collaborazione esistenti con gli Enti coinvolti; tutto ciò alla luce di quanto previsto dai protocolli territoriali e dalle intese conseguenti alle disposizioni regionali.

3. In caso di accoglimento della domanda, la sottoscrizione congiunta del contratto sociale da parte del servizio sociale territoriale e dell'interessato, o suo rappresentante legale/ Amministratore di sostegno o con la persona che ha presentato la domanda, è condizione necessaria all'avvio delle attività previste da progetto.

4. Nel caso in cui l'accesso all'intervento sia subordinato a graduatoria, la comunicazione dell'accoglimento della domanda contiene anche la collocazione del richiedente nella lista di attesa ed i riferimenti da contattare per ricevere informazioni circa gli aggiornamenti.

5. In caso di provvedimento di diniego, sono comunicati contestualmente all'interessato, ove possibile, o al suo rappresentante legale/Amministratore di Sostegno, od alla persona che ha presentato la domanda, anche i termini e le modalità di ricorso esperibile.

6. Le attività previste dal presente articolo devono essere realizzate entro il termine massimo di 30 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda scritta di accesso, fatte salve le disposizioni derogatorie previste per legge o dai singoli regolamenti comunali/ di Ambito.

Articolo 6.2 - Accesso in situazioni di emergenza-urgenza e forme di istruttoria abbreviata

1. Nei casi di attivazione d'ufficio per situazioni di emergenza che richiedono la tutela immediata e indifferibile dell'incolumità, della salute e dignità personale e per casi di interventi di assistenza una tantum e di modesta entità, il servizio sociale, sulla base delle informazioni disponibili accerta la situazione di bisogno, cui segue l'immediata attuazione dell'intervento con convalida del Responsabile del servizio entro i successivi cinque giorni lavorativi, ovvero previa autorizzazione preventiva tracciabile da parte del Responsabile del servizio.

Articolo 6.3 - Cessazione presa in carico

1. La presa in carico delle persone e/o del nucleo familiare da parte del servizio sociale si ritiene cessata senza necessità di adozione di alcun provvedimento/comunicazione nei seguenti casi:

- a) raggiungimento degli obiettivi previsti e programmati;
- b) interruzione della collaborazione prevista nel progetto personalizzato;
- c) trasferimento della residenza, eccetto i casi previsti dalla normativa vigente.

TITOLO II - COMPARTECIPAZIONE DELL'UTENZA AL COSTO DEI SERVIZI

Articolo 7 - Disposizioni comuni in tema di compartecipazione alla spesa

1. Costituisce principio generale, salvo diversa disposizione normativa o regolamentare, che chiunque usufruisca di prestazioni sociali, prestazioni sociali e socio-assistenziali agevolate, prestazioni agevolate di natura sociosanitaria e prestazioni agevolate rivolte a minorenni⁴ sia tenuto, in tutto o in parte, a sostenerne il costo.⁵

⁴ Per le definizioni di dette prestazioni, si rinvia a quanto previsto all'art. 1 del d.P.C.M. n. 159/2013.

⁵ V. la Legge Regionale 12 marzo 2008, n. 3 "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario".

2. I criteri di compartecipazione al costo sono definiti:

- a) dal d.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, dai relativi provvedimenti attuativi e, in generale, dalla normativa statale in materia di ISEE;⁶
- b) dalla normativa regionale in materia, siccome legittima;
- c) dalle disposizioni del presente regolamento.

3. Ove resti inadempito da parte del privato l'obbligo di cui al comma 1, previo invio di formale lettera di messa in mora, l'Amministrazione può agire nei modi più opportuni al fine di soddisfare il proprio diritto di credito nei confronti della parte morosa.

4. È altresì possibile l'interruzione a causa di morosità delle prestazioni erogate, purché ciò avvenga nel rispetto delle disposizioni vigenti e nel pieno rispetto dei diritti costituzionalmente riconosciuti ai soggetti deboli.

Articolo 7.1 - Definizione della compartecipazione dell'utenza al costo dei servizi

1. Ai fini della determinazione della quota di compartecipazione alla spesa degli interventi e dei servizi da parte del cittadino, si tiene conto dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente differenziato in base della tipologia di prestazione sociale agevolata richiesta, come previsto dagli artt. 6, 7 e 8 del citato D.P.C.M. 159/2013.

Il presente regolamento disciplina i principi generali da considerare nella definizione delle modalità di calcolo della quota a carico dell'utente, relativa ad ogni tipologia di intervento e/o di servizio erogato di cui all'allegato A), da effettuarsi annualmente utilizzando il sistema della "progressione lineare".

2. Nella determinazione della modalità di calcolo di cui al precedente punto 1 le componenti da considerare sono le seguenti:

- *ISEE utenza*: è il valore dell'ISEE rapportato alla composizione del nucleo familiare rilevante differenziato per le specifiche prestazioni;⁷
- *ISEE iniziale*: è il valore sino al quale l'utenza è esentata dalla compartecipazione al costo dei servizi oppure è tenuta a versare la quota minima di compartecipazione;
- *ISEE finale*: è il valore oltre il quale è richiesto all'utenza di farsi carico della quota massima di compartecipazione alla spesa;
- *Quota minima di compartecipazione*: è il valore di una quota da corrispondere indipendentemente dal valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente del nucleo familiare di riferimento
- *Quota massima di compartecipazione alla spesa*: è il valore massimo di compartecipazione al costo del servizio.

3. Entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio gli organi competenti, su proposta dell'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito territoriale, definiscono:

- a) con riferimento all'elenco delle prestazioni di sostegno economico: le relative soglie ISEE di accesso ad esclusione di interventi economici derivanti da specifici bandi;
- b) con riferimento ai servizi per i quali è prevista una quota di contribuzione a carico dell'utenza: ISEE finale, ISEE iniziale, la quota minima e massima di compartecipazione alla spesa di ciascun servizio, nonché la modalità di

⁶ All'art. 2 comma 1 del d.P.C.M. n. 159/2013, infatti, è previsto che "La determinazione e l'applicazione dell'indicatore ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, nonché della definizione del livello di compartecipazione al costo delle medesime, costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, fatte salve le competenze regionali in materia di normazione, programmazione e gestione delle politiche sociali e socio-sanitarie e ferme restando le prerogative dei Comuni".

⁷ Così come previsto dall'art. 2 comma 4 del d.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159.

determinazione del costo a carico dell'utente utilizzando il sistema della progressione lineare.

La compartecipazione dovuta dall'utente, in aggiunta alla quota minima, è determinata applicando la formula della progressione lineare.

4. Il servizio sociale, in casi eccezionali e previa adeguata istruttoria, può proporre l'esonero/riduzione della quota a carico dell'utenza, da disporre con provvedimento dirigenziale, per le situazioni di particolare gravità, che presentano un elevato rischio di esclusione sociale e per le quali il servizio erogato costituisca condizione essenziale per la riduzione della vulnerabilità sociale ovvero assuma funzioni imprescindibili di monitoraggio e controllo.

5. Su proposta motivata dell'assistente sociale competente in base al servizio, nel caso di indifferibilità ed urgenza di provvedimenti a protezione di persone incapaci di provvedere a se stesse, sono predisposti gli opportuni provvedimenti di tutela, indipendentemente dal perfezionamento di tutta l'ordinaria istruttoria amministrativa, fatto salvo la possibilità del successivo recupero da parte dell'Ente delle somme anticipate e risultanti a carico dell'utenza.

6. Le condizioni previste per l'accesso ai servizi/ prestazioni disciplinate dal presente regolamento sono comunicate all'utenza al momento della presentazione della domanda di accesso.

7. Eventuali domande pervenute e ritenute ammissibili, ma non soddisfatte per indisponibilità del servizio/di risorse, verranno orientate, compatibilmente con il bisogno, su altre tipologie di intervento e comunque saranno tenute in considerazione a fronte di risorse integrative per il servizio richiesto.

Articolo 7.2 - Competenze degli enti dell'Ambito

L'Assemblea dei Sindaci di Ambito è composta dai Sindaci, o da loro delegati, dei Comuni dell'Ambito.

L'Assemblea assume tutte le decisioni previste nel presente regolamento volte a uniformare e omogeneizzare l'offerta, l'accesso e la compartecipazione ai costi da parte degli utenti dell'Ambito, su proposta del Tavolo Tecnico composto dal Responsabile dell'ufficio di piano e dai funzionari dei servizi alla persona dei Comuni dell'ambito;

I Comuni e la Comunità Montana, ciascuno per i servizi di propria competenza, nella definizione degli atti programmatori recepiscono e/o approvano le decisioni dell'Assemblea dei Sindaci di Ambito.

Articolo 8 - Dichiarazioni Sostitutive Uniche e ISEE

Articolo 8.1 - Validità della DSU e dell'ISEE

1. Come previsto dall'art. 10, comma 1, del citato D.P.C.M. 159/2013, la dichiarazione sostitutiva unica, ed il relativo ISEE, hanno validità dal momento della presentazione al 15 gennaio dell'anno successivo. Ai fini del mantenimento delle agevolazioni, i cittadini interessati presentano le nuove dichiarazioni sostitutive uniche ed i relativi ISEE, entro e non oltre il primo trimestre di ogni anno, salvo diversa determinazione del Comune/ Ambito per specifici servizi. Sino a tale data sono mantenute inalterate le eventuali agevolazioni concesse. La mancata presentazione di nuova dichiarazione sostitutiva unica e conseguente ISEE comporta la decadenza da qualsiasi agevolazione o l'applicazione della compartecipazione massima prevista per la fruizione del servizio in essere.

2. Nel caso in cui la fruizione di una prestazione comporti una agevolazione legata all'I.S.E.E. ed il cittadino fruitore presenti una dichiarazione sostitutiva unica incompleta degli elementi previsti dal citato D.P.C.M. 159/2013, non si dà seguito alla richiesta di agevolazione, salvo integrazione da parte del cittadino, su richiesta dei servizi interessati.

Articolo 8.2 - Effetti di una nuova dichiarazione sostitutiva unica

1. A norma dell'art. 10 comma 2, del D.P.C.M. 159/2013, qualora il cittadino presenti una nuova dichiarazione sostitutiva unica al fine di rilevare i mutamenti delle condizioni economiche e familiari, gli effetti della nuova dichiarazione decorreranno dal primo giorno del mese successivo alla presentazione.
2. A norma dell'art. 10, comma 2, del D.P.C.M. 159/2013, qualora il Comune/ l'Ambito richieda una dichiarazione sostitutiva unica aggiornata nel caso di variazioni delle condizioni economiche e familiari, il cittadino è tenuto a produrla entro 40 giorni dalla richiesta. In caso di mancata presentazione entro i termini previsti sarà facoltà del Comune/ Ambito interrompere l'agevolazione o applicare compartecipazione massima prevista per la fruizione del servizio in essere. Anche in questo caso gli effetti della nuova dichiarazione decorreranno dal primo giorno del mese successivo.

Articolo 8.3 - ISEE corrente

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 9 dal D.P.C.M. 159/2013, il cittadino può richiedere il calcolo dell'ISEE corrente con riferimento a un periodo di tempo più vicino al momento della richiesta della prestazione, al fine di tener conto di eventuali rilevanti variazioni nell'indicatore.
2. Le attestazioni I.S.E.E., rilasciate secondo le predette modalità previste dall'art. 9 del D.P.C.M. 159/2013, mantengono la loro validità anche dopo il periodo di due mesi, sussistendo l'invarianza delle condizioni, e comunque non oltre il periodo di sei mesi
3. Gli effetti dell'ISEE corrente presentato decorreranno dal primo giorno del mese successivo alla presentazione.

Articolo 8.4 - Controllo sulle dichiarazioni sostitutive

1. L'ufficio competente dell'ente erogatore del servizio/ agevolazione per il quale viene richiesto l'ISEE, nel rispetto della normativa vigente, esegue i controlli necessari, diversi da quelli deputati ad altri soggetti della Pubblica Amministrazione (Agenzia delle Entrate, INPS, ecc.), sulla veridicità e completezza delle dichiarazioni presentate.
2. Le modalità di campionamento dei controlli sono stabilite, salvo diversa indicazione normativa, con provvedimento dirigenziale.
3. In caso di mendacità della dichiarazione sostitutiva, che non sia riconducibile a mero errore materiale e non sia di entità irrilevante o comunque minima, il dichiarante⁸ decade, nella misura risultante dall'errore, dal beneficio relativo all'agevolazione economica, anche indiretta, ed è tenuto alla restituzione delle somme indebitamente percepite, oltre agli interessi di legge e ad eventuali spese o a corrispondere all'intero costo del servizio fruito. È fatta salva l'attivazione dei provvedimenti previsti per la violazioni delle norme di diritto penale e delle leggi speciali.⁹
4. Nel caso il dichiarante, accorgendosi di aver commesso un errore o un'omissione nella compilazione della dichiarazione, ne dia immediata comunicazione all'ufficio competente, lo stesso provvederà a verificare se, a seguito della correzione dell'errore, sussistono ancora le condizioni che giustificano l'agevolazione, provvedendo eventualmente a recuperare le somme indebitamente riconosciute o ad applicare la quota di compartecipazione al servizio fruito corretta. L'errore, così tempestivamente segnalato, non determina la necessità di segnalare il fatto all'autorità giudiziaria.
5. I controlli potranno essere effettuati entro il termine massimo di cinque anni dalla loro presentazione e gli esiti avranno effetto anche per gli eredi che, in caso di accettazione dell'eredità, dovranno rispondere per eventuali rimborsi.

⁸ V. l'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 rubricato "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa".

⁹ V. l'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 9 - Riservatezza e trattamento dei dati personali

1. Il rispetto della riservatezza dei dati relativi all'utenza e raccolti per l'applicazione del presente regolamento, ivi compresi quelli sensibili, è garantito con l'applicazione delle norme in materia.
2. I dati forniti dall'utenza, oltre che presso la banca dati dell'INPS e l'Agenzia delle Entrate, sono raccolti presso l'ufficio servizi sociali competente, al fine di determinare l'ammissione alle agevolazioni richieste e sono trattati, oltre che a tale scopo, eventualmente anche a fini di statistica, di ricerca e di studio.
3. L'acquisizione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti e dei criteri per l'ammissione, a pena di esclusione dall'agevolazione richiesta e di conseguente applicazione della tariffa massima.
4. Sono garantiti all'utenza i diritti e le facoltà stabilite dalle norme di legge.¹⁰

Articolo 10 - Abrogazioni

A far data dall'entrata in vigore del presente Regolamento, è abrogata ogni altra disposizione contenuta in altri precedenti regolamenti, o altri provvedimenti dell'ente incompatibile con quanto qui disposto.

Articolo 11 - Regolamentazione di servizi

Per quanto concerne la regolamentazione di servizi o interventi non previsti dal presente regolamento, si fa riferimento alle disposizioni normative, regolamentari o atti deliberativi adottati dai singoli comuni.

Articolo 12- Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo all'avvenuta esecutività della delibera approvativa, salvo diversa disposizione.

Articolo 13 - Pubblicità

1. A norma dell'articolo 22 della legge 7.8.1990, n. 241, copia del presente regolamento è a disposizione del pubblico perché possa prenderne visione e ottenerne copia, quando richiesta.
2. E' fatto carico ai Servizi competenti della più ampia informazione e diffusione della norma regolamentare approvata nei modi e nelle forme che riterrà opportune.

¹⁰ Nel rispetto delle norme contenute negli articoli 8, 9 e 10 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Allegato A. Servizi erogati

CAPO I – INTERVENTI DI SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE

1 - Segretariato sociale professionale

1. Il servizio sociale opera a livello di Ambito e a livello comunale tramite la figura dell'assistente sociale che garantisce lo sportello di segretariato sociale professionale, con accesso libero in giorni e orari prestabiliti.

A livello comunale è garantito anche un segretariato sociale di primo livello, svolto anche da personale amministrativo, volto a fornire informazioni in merito ad istanze il cui accoglimento è connesso a specifiche procedure di accesso standardizzate.

2. L'attività del segretariato sociale professionale è finalizzata a:

- a) garantire e facilitare l'accesso alla rete delle unità di offerta sociali e sociosanitarie;
- b) orientare il cittadino all'interno della rete delle unità di offerta sociali e sociosanitarie e fornire adeguate informazioni sulle modalità di accesso e sui relativi costi;
- c) assicurare competenza nell'ascolto e nella valutazione dei bisogni, in particolar modo per le situazioni complesse, che necessitano di un pronto intervento sociale e di continuità assistenziale;
- d) segnalare le situazioni complesse ai competenti uffici del Comune/ Ambito e dell'A.S.L. (altri servizi sociali territoriali: consultori, S.E.R.T., C.P.S., ecc.), affinché sia assicurata la presa in carico della persona secondo criteri di integrazione e di continuità assistenziale.

3. Quando il bisogno dell'utente viene soddisfatto esclusivamente con il reperimento delle informazioni utili a portare nel giusto contesto la propria domanda d'aiuto, con il momento di colloquio in segretariato sociale professionale si conclude la relazione tra utente e servizio sociale.

3.1 L'attività del segretariato sociale professionale comporta l'apertura di una scheda di segretariato sociale professionale da parte del servizio sociale, la cui tenuta e aggiornamento sono in capo all'assistente sociale del servizio di segretariato sociale professionale.

4. Quando in sede di colloquio in segretariato sociale professionale si ravvisa la necessità dell'avvio di un processo di aiuto da parte del servizio sociale professionale, viene definita la presa in carico con individuazione dell'assistente sociale di riferimento.

5. L'accesso al servizio di segretariato sociale professionale non prevede alcuna forma di compartecipazione al costo da parte dell'utenza.

2 - Presa in carico del servizio sociale

1. Ove ne ricorra la necessità e sussistano le condizioni per la realizzazione di un progetto personalizzato di intervento, il cittadino o il nucleo familiare è preso in carico dal servizio sociale professionale.

2. L'individuazione dell'assistente sociale responsabile del caso avviene nel rispetto dell'articolazione organizzativa e funzionale del servizio.

3. Compatibilmente con l'organizzazione e le esigenze di servizio, verrà garantita la continuità dell'assistente sociale che ha in carico la situazione nonché la sua unicità quale riferimento di servizio sociale per le situazioni familiari con multi problematicità.

4. La presa in carico comporta l'apertura di una cartella sociale da parte del servizio sociale professionale, la cui tenuta e aggiornamento sono in capo all'assistente sociale responsabile del caso.

5. La presa in carico da parte del servizio sociale non prevede alcuna forma di compartecipazione al costo da parte dell'utenza.

2.1 - Valutazione dello stato di bisogno

1. La valutazione della situazione di bisogno compete all'assistente sociale responsabile del caso. Per situazione di bisogno si intende la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:

- insufficienza del reddito e del contesto relazionale/familiare per il soddisfacimento delle primarie esigenze di vita;
- incapacità di provvedere a se stessi;
- presenza di provvedimenti dell'autorità giudiziaria che impongano o rendano necessari interventi o prestazioni socio assistenziali;
- presenza di svantaggio personale in situazione di fragilità della rete sociale.

2. I criteri che orientano la discrezionalità delle valutazioni professionali di competenza dell'assistente sociale vanno graduati in relazione alle diverse tipologie di bisogno, e riguardano:

- la disponibilità personale di risorse e di rete;
- le condizioni di salute;
- la situazione abitativa;
- la capacità di gestione di sé e del nucleo familiare;
- la capacità di assumere decisioni;
- la capacità economica del diretto interessato;
- la disponibilità di ulteriori risorse economiche e relazionali da parte della famiglia.

2.2 - Progetto personalizzato di intervento

1. A seguito della valutazione dello stato di bisogno, il servizio sociale professionale, in accordo e in collaborazione con l'utenza e/o il rappresentante legale/ Amministratore di sostegno per quanto di competenza, in un'ottica di promozione ed emancipazione, definisce il progetto personalizzato di intervento.

2. Nel caso in cui l'intervento si configurasse di natura integrata, il servizio sociale, ai fini della definizione del sopraindicato progetto, procede raccordandosi con le amministrazioni competenti, anche ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge n. 241/1990.¹¹

3. Il progetto, che deve essere sottoscritto dall'utente e/o dal rappresentante legale/ Amministratore di sostegno per quanto di competenza, riporta le problematiche che il caso presenta e delinea gli obiettivi da raggiungere, individua gli interventi necessari nel quadro complessivo dato dall'insieme delle risorse disponibili, indica i rispettivi compiti e responsabilità anche economiche/ di compartecipazione al costo dei servizi eventualmente attivati, fissa i tempi e le modalità di realizzazione e di verifica degli obiettivi. È soggetto a verifiche programmate che possono portare al suo aggiornamento o alla sua conclusione.

3. L'immotivato rifiuto alla sottoscrizione del progetto o il mancato rispetto degli accordi sottoscritti da parte dell'utente, può comportare, nel pieno rispetto dei diritti

¹¹ V. la legge 7 agosto 1990, n. 241 rubricata "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi."

costituzionalmente riconosciuti alla persona, l'interruzione del processo di aiuto e la sospensione dell'erogazione dei servizi e delle prestazioni programmate.

2.3 - Cessazione della presa in carico

1. La presa in carico della persona e/o della famiglia termina per:

- a) raggiungimento degli obiettivi previsti nel progetto personalizzato di intervento;
- b) interruzione della collaborazione tra le parti per sopravvenuta non condivisione del progetto personalizzato di intervento ;
- c) trasferimento della residenza in altro Comune (ad esclusione, per la sola competenza economica, di trasferimento presso altro Comune a seguito di ricovero in unità di offerta residenziali).

3 - Servizio Minori e Famiglia

3.1 - Descrizione del servizio

Il servizio per i minori e la famiglia è gestito a livello di ambito ed opera a sostegno di situazioni familiari complesse, prevalentemente sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, per la tutela dei minori. Allo stato attuale la struttura organizzativa e professionale di ambito è costituita da assistenti sociali ed educatori professionali dipendenti, oltre che da psicologi a rapporto professionale o in collaborazione con gli psicologi del consultorio familiare ASST.

3.2 - Finalità

Il servizio è finalizzato a promuovere ed attivare interventi a tutela dei minori e delle loro famiglie, attraverso progetti a livello educativo, psicologico e sociale, utili a sostenere i genitori nell'espletamento del loro ruolo genitoriale ed a garantire una situazione di benessere per i minori.

3.3 - Destinatari

1. Sono destinatari del servizio i minori e le rispettive famiglie:

- a) destinatari di un provvedimento dell'autorità giudiziaria;
- b) che presentano gravi problematiche sociali quali conflittualità familiari, grave emarginazione, patologie mediche ovvero trascuratezza, disorganizzazione e incapacità genitoriale a gestire adeguatamente aspetti educativi ed anche pratici del vivere quotidiano.

2. Accedono prioritariamente al servizio i minori destinatari di un provvedimento dell'autorità giudiziaria.

3.4 - Tipologie di prestazioni

Le tipologie di prestazioni offerte sono di tipo socio-educativo e domiciliare

- a) Assistenza domiciliare minori
- b) Incontri protetti
- c) Affidi familiari in contesti etero familiari e intra familiari
- d) Inserimento in comunità educativa per minore e inserimento in comunità educativa per minore e madre

Per ciascuna delle prestazioni sopra indicate, consultare il CAPO III del presente regolamento.

3.5 - Compartecipazione al costo del servizio

L'accesso al Servizio Minori e Famiglia non comporta costi a carico dell'utente, eventuali compartecipazioni richieste all'utenza sono riferibili alle prestazioni indicate al precedente punto 3.4 e descritte nel CAPO III del presente regolamento.

4 – Servizio Disabili

4.1 - Descrizione del servizio

Il servizio disabili opera a livello di Ambito per la valutazione di bisogni a carattere socio assistenziale e la conseguente attivazione di interventi/servizi atti a garantire risposte mirate ai bisogni espressi. Il servizio collabora e si raccorda con servizi specialistici, anche di tipo socio sanitario e sanitario, al fine di predisporre progetti di intervento integrati.

4.2 - Finalità

Preso in carico per la formulazione di specifici progetto di intervento in ambito socio-assistenziale e per l'accompagnamento nell'accesso a servizi diurni, residenziali e semiresidenziali.

4.3 - Destinatari

Sono destinatari del servizio i soggetti disabili e le rispettive famiglie per la presa in carico sociale e l'attivazione di interventi socio assistenziali.

4.4 - Tipologie di prestazioni

Le tipologie di prestazioni offerte sono di tipo socio-educativo diurno/domiciliare nonché volte a orientare l'accesso a servizi semiresidenziali e residenziali:

- a) Assistenza domiciliare disabili
- b) Servizio Inserimento Lavorativo
- c) Servizio Formazione Autonomia (SFA)
- d) Centro Socio Educativo (CSE)
- e) Centro Diurno Disabili (CDD)
- f) Inserimento in strutture residenziali (RSD)

Per ciascuna delle prestazioni sopra indicate, consultare il CAPO III - IV - VI del presente regolamento.

4.5 - Compartecipazione al costo del servizio

L'accesso al Servizio Disabili non comporta costi a carico dell'utente, eventuali compartecipazioni richieste all'utenza sono riferibili alle prestazioni indicate al precedente punto 4.4 e descritte nel CAPO III - IV - VI del presente regolamento.

CAPO II – INTERVENTI PER LA DOMICILIARIETA'

5 - Servizio di assistenza domiciliare e interventi generici

5.1 - Descrizione del servizio

1. Il servizio di assistenza domiciliare, di seguito denominato "S.A.D.", e gli interventi generici sono costituiti da interventi socio-assistenziali, anche temporanei poiché attivati in

risposta ad un bisogno definito, erogati a persone e famiglie fragili in stato di bisogno per motivi di età, salute, disabilità, condizione di non autosufficienza, svantaggio psico-sociale o di altra natura. Tali interventi possono essere erogati sia presso il domicilio e nell'ambiente di vita dell'utente sia presso contesti extra domiciliari purché venga perseguita la finalità del mantenimento a domicilio del soggetto.

5.2 - Finalità

1. Il S.A.D. e gli interventi generici sono finalizzati a garantire all'utenza autonomia di vita nella propria abitazione e nel proprio ambiente familiare, prevenendo o rimuovendo condizioni di criticità che possono provocare situazioni di bisogno, svantaggio sociale o emarginazione limitando il ricorso all'istituzionalizzazione alle sole situazioni in cui i bisogni del soggetto non possano essere adeguatamente affrontati a domicilio per la valenza socio – sanitaria degli stessi.

2. Il S.A.D. promuove, mantiene o recupera:

- a) l'autonomia della persona, sostenendone le capacità e le autonomie residuali;
- b) la vita di relazione e la permanenza nel proprio ambiente di vita superando eventuali ostacoli che rendono difficoltoso il soddisfacimento dei bisogni assistenziali e di socializzazione dell'utente;
- c) il sostegno e sollievo delle famiglie impegnate nell'attività di cura;
- d) l'integrazione e il collegamento con i servizi socio-sanitari.

3. Gli interventi generici promuovono, mantengono o recuperano:

- a) l'autonomia della persona, sostenendone ove possibile le capacità e le autonomie residuali;
- b) la vita di relazione e la permanenza nel proprio ambiente di vita
- c) l'integrazione e il collegamento con il territorio

5.3 - Destinatari

1. I destinatari del S.A.D. sono persone o nuclei familiari residenti nei dieci comuni dell'Ambito, in situazione di fragilità per motivi di età, salute, svantaggio psico-sociale o di altra natura.

2. Accedono prioritariamente al S.A.D. le persone non autosufficienti secondo quanto riportato nell'allegato n. 3 del D.P.C.M. 159/2013 e/o le loro famiglie che versano in condizioni economiche disagiate e che non hanno una rete di aiuti significativa.

3. I destinatari degli interventi generici sono persone o nuclei familiari residenti nei dieci comuni dell'Ambito in situazione di fragilità per motivi di età, salute, svantaggio psico-sociale o di altra natura che vivono sole o hanno familiari non in grado, per propria fragilità, di provvedere a tale necessità direttamente o indirettamente.

5.4 - Tipologia delle prestazioni

1. Il S.A.D. viene erogato tramite figure professionali qualificate, ai sensi della normativa vigente, solo nei casi in cui l'utenza necessiti delle seguenti prestazioni socio-assistenziali svolte esclusivamente da tali figure professionali:

- a) aiuto per la cura del benessere psicofisico della persona e del suo ambiente di vita (igiene, mobilitazione alimentazione, relazioni sociali, spesa commissioni e disbrigo di pratiche semplici, interventi atti a modificare abitudini e comportamenti malsani aiuto nel pianificare l'organizzazione domestica in funzione dell'autonomia e delle capacità del soggetto destinatario dell'intervento ecc.);

- b) sostegno e sollievo della rete familiare dell'utente;
 - c) attivazione delle risorse e dei servizi del territorio;
 - d) interventi volti a favorire il mantenimento e/o lo sviluppo delle capacità relazionali anche tramite il collegamento con l'esterno, l'affiancamento nei momenti di partecipazione ad iniziative socializzanti, riabilitative o di aggregazione secondo quanto previsto dal piano assistenziale
 - e) monitoraggio delle situazioni critiche a rischio di emarginazione sociale.
2. gli interventi generici vengono erogati da personale generico in grado di garantire:
- a) cura ordinaria e straordinaria della casa e degli effetti personali
 - b) preparazione pasto,
 - c) commissioni semplici,
 - d) compagnia e socializzazione semplice anche mediante l'accompagnamento e l'affiancamento in strutture diurne o in servizi e contesti ricreativi ed aggregativi.
3. La tipologia di prestazione socio-assistenziale e la frequenza degli accessi al domicilio sono definite nel progetto personalizzato di intervento predisposto dal servizio sociale competente.

5.5 - Compartecipazione al costo del servizio

1. È prevista una compartecipazione al costo del servizio sulla base dell'ISEE previsto dalla normativa vigente secondo i parametri specificati all'articolo 7 del presente regolamento, fatta salva la facoltà dell'utente di non presentare dichiarazione ISEE e pertanto, accertata la situazione di bisogno, accedere alla prestazione coprendone interamente il costo.
2. La quota di compartecipazione al costo del servizio viene determinata moltiplicando il numero di ore di SAD fruito nel mese di riferimento per la quota di compartecipazione a carico dell'utenza e preventivamente comunicata all'utenza.

6 - Pasti a domicilio

6.1 - Descrizione del servizio

1. Il servizio consiste nella consegna al domicilio dell'utente di pasti pronti, opportunamente confezionati secondo le norme igieniche e nutrizionali definite dagli enti competenti.

6.2 - Finalità

1. Il servizio pasti a domicilio è finalizzato a garantire all'utenza autonomia di vita nella propria abitazione e nel proprio ambiente familiare, garantendo il soddisfacimento di una necessità primaria e assicurando una corretta alimentazione a persone non in grado di provvedervi autonomamente.

6.3 - Destinatari

1. I destinatari del servizio pasti a domicilio sono, di norma, persone con ridotta autonomia funzionale e incapaci a provvedere in modo autonomo alla preparazione dei pasti, che vivono sole o con familiari non in grado di provvedere a tale necessità, residenti in uno dei dieci comuni dell'Ambito Territoriale Alto Sebino.

Il servizio eroga un numero massimo di pasti in relazione alla domanda espressa ed alle risorse a disposizione, stabilito annualmente nella fase di approvazione del Bilancio di Previsione.

Nel caso in cui il numero di richiedenti il servizio eccedesse la disponibilità di pasti si procederà come previsto nell'art. 7.1 comma 7 del presente regolamento.

6.4 - Tipologia delle prestazioni

1. Ciascun pasto è preparato secondo un menù giornaliero a rotazione stagionale, con caratteristiche dietetiche adeguate, nel rispetto delle caratteristiche merceologiche degli alimenti da utilizzare, delle grammature e delle modalità di conservazione, trasformazione e cottura degli stessi.
2. Il servizio prevedrà la consegna di un pasto completo: un primo, un secondo, contorno, frutta, pane e ½ lt di acqua con la possibilità di scelta minima nel menù tra due alternative per le varie portate (n. 2 primi, n. 2 secondi e n. 2 contorni); il menù potrà all'occorrenza tenere conto di particolari esigenze dietetiche solo se esplicitate nel progetto personalizzato.

6.5 - Compartecipazione al costo del servizio

1. È prevista una compartecipazione al costo del servizio sulla base dell'ISEE previsto dalla normativa vigente secondo le modalità specificate all'articolo 7 del presente regolamento, fatta salva la facoltà dell'utente di non presentare dichiarazione ISEE e pertanto, accertata la situazione di bisogno, accedere al pasto coprendone interamente il costo.
2. La quota di compartecipazione al costo del servizio viene determinata moltiplicando il numero di pasti fruiti nel mese di riferimento per la quota di compartecipazione a carico dell'utenza e preventivamente comunicata all'utenza.

7 - Servizio di trasporto sociale

7.1 - Descrizione del servizio

Il servizio di trasporto sociale consiste nel trasporto e nell'accompagnamento di persone che presentano un elevato grado di difficoltà nel raggiungere autonomamente strutture sanitarie, strutture residenziali e semiresidenziali, luoghi e servizi utili all'inserimento sociale, servizi terapeutici, educativi, scolastici e pubblici.

7.2 - Finalità

Il servizio è finalizzato a consentire il soddisfacimento delle esigenze prioritarie del soggetto, tenuto conto della situazione globale della persona richiedente il servizio e della sua famiglia, per consentire l'accesso a coloro che versano in condizioni di fragilità sociale, evitando che il servizio di trasporto diventi sostitutivo all'accompagnamento familiare.

Si considereranno, in subordine alla disponibilità di risorse, eventuali altre richieste da parte di soggetti fragili volte a sostenerli nell'acquisizione di altri servizi e prestazioni.

7.3 - Destinatari

1. Sono destinatari del servizio:

- persone anziane o con disabilità media, grave e non autosufficienti (secondo le categorie definite nell'allegato 3 al DPCM 159/2013);
- pazienti oncologici
- pazienti emodializzati;
- situazioni segnalate dal servizio sociale o da altri servizi specialistici (SERT, CPS, Consultorio Familiare, etc ...)

residenti in uno dei dieci comuni dell'Ambito Territoriale Alto Sebino.

2. Accedono al servizio le persone che versano in condizioni di fragilità, prive di rete familiare di supporto in grado di far fronte in tutto o in parte alle loro necessità.

7.4 - Tipologia delle prestazioni

1. Il servizio viene effettuato con veicoli di proprietà del Comune/Ambito o del soggetto gestore, o con veicoli forniti da ditte esterne per la stessa finalità, in comodato d'uso gratuito all'ente, ove possibile dotati di specifica attrezzatura e/o modifica strutturale per il trasporto anche di persone in carrozzina.

2. Il servizio di trasporto sociale può essere effettuato sia in forma collettiva che in forma individuale, a seconda delle esigenze e della destinazione.

3. Il servizio comprende il trasporto di andata e ritorno dall'abitazione dell'utente, l'accompagnamento all'interno della struttura di destinazione e all'occorrenza l'effettuazione di pratiche ed incombenze amministrative inerenti la prestazione acquisita dall'utente presso la stessa struttura (pagamento ticket, prenotazione ulteriori prestazioni, ritiro esiti,),

4. Considerata la natura sociale del trasporto, non possono essere effettuati accompagnamenti di persone che richiedano sorveglianza sanitaria continua o che comportino l'utilizzo di mezzi adeguatamente attrezzati dal punto di vista sanitario.

7.5 - Compartecipazione al costo del servizio

1. È prevista una compartecipazione al costo del servizio sulla base dell'ISEE come previsto dalla normativa vigente, secondo le modalità specificate all'articolo 7 del presente regolamento, fatta salva la facoltà dell'utente di non presentare dichiarazione ISEE e pertanto, accertata la situazione di bisogno, accedere alla prestazione coprendone interamente il costo.

2. La quota di compartecipazione al costo del servizio viene determinata annualmente sulla base delle tariffe approvate dagli organi preposti, sulla base della lunghezza dei percorsi effettuati. La quota di compartecipazione a carico dell'utenza è preventivamente comunicata all'utenza.

3. La lunghezza dei percorsi è definita sulla base dei chilometri segnalati dal trasportatore e/o dei dati rilevati tramite utilizzo dei servizi di mappe disponibili. La distanza è calcolata forfettariamente dall'abitazione dell'utente a quella di destinazione e ritorno.

4. In caso di trasporti a ciclo continuo per pazienti che devono sottoporsi a cure sanitarie (emodialisi, chemioterapia/radioterapia, altri cicli di cure...) o per la frequenza a servizi specialistici (CPS, SERT, Consultorio) potrà essere applicata la riduzione del 50% della quota di compartecipazione al costo del servizio, su proposta dell'Assistente Sociale competente.

8 - Telesoccorso

8.1 - Descrizione del servizio

Il servizio di Telesoccorso consiste nell'installazione a domicilio di un dispositivo telefonico, dotato di telecomando a distanza, che viene attivato dall'utente medesimo in caso di malore o di necessità e consente l'intervento telefonico immediato per rilevare la situazione di bisogno e predisporre i soccorsi ritenuti più opportuni.

8.2 - Finalità

Il servizio è finalizzato a tutelare la salute degli utenti ed essere pertanto di supporto a persone che vivono sole o rimangono soli per diversi momenti della giornata.

8.3 - Destinatari

Sono destinatari del servizio: persone, residenti in uno dei dieci comuni dell'Ambito Territoriale Alto Sebino, anziane disabili, o soggetti portatori di particolari patologie che vivono sole o con altri soggetti fragili o rimangono soli in diversi momenti della giornata e sono carenti di una rete familiare di supporto, che presentano una condizione sanitaria a rischio o che necessitano di una condizione di maggiore sicurezza.

8.4 - Compartecipazione al costo del servizio

1. È prevista una compartecipazione al costo del servizio sulla base dell'ISEE previsto dalla normativa vigente secondo le modalità specificate all'articolo 7, del presente regolamento, fatta salva la facoltà dell'utente di non presentare dichiarazione ISEE e pertanto, accertata la situazione di bisogno, accedere alla prestazione coprendone interamente la spesa.

2. La quota di compartecipazione al costo del servizio, preventivamente comunicata all'utenza, viene determinata su base annua e rapportata al numero di mesi di effettivo utilizzo del servizio da parte dell'utenza.

9 - Altri interventi a sostegno della domiciliarità

9.1 – GUARDIA TELEFONICA

9.1.1 - Descrizione del servizio

Si tratta di un servizio di compagnia ed ascolto telefonico realizzato mediante volontari adeguatamente formati che contattano telefonicamente l'interessato intrattenendo una conversazione telefonica.

9.1.2 - Destinatari

I destinatari del servizio sono persone che vivono sole o con scarsa rete sociale e che richiedono spazi di ascolto e compagnia telefonica.

9.1.3 - Finalità del servizio di guardia telefonica

Il servizio si pone come finalità quelle di:

- offrire spazi di ascolto e momenti di compagnia/ socializzazione telefonica
- garantire un monitoraggio regolare di situazioni che necessitano di controllo a distanza.

9.1.4 - Tipologia delle prestazioni

Dei volontari adeguatamente formati effettuano telefonate in giorni ed orari prestabiliti ad utenti segnalati dai servizi sociali o che hanno richiesto personalmente l'attivazione del servizio.

9.1.5 - Compartecipazione al costo del servizio

Il servizio non prevede alcun costo a carico dell'utente.

9.2 – RICOVERI TEMPORANEI IN RSA

9.2.1 - Descrizione del servizio

I ricoveri temporanei prevedono l'accoglienza diurna e notturna di una persona fragile presso una struttura residenziale per un periodo di tempo definito, affinché possa: vivere in un contesto assistenziale in grado di dare una risposta adeguata ai suoi bisogni o ricevere prestazioni assistenziali e di cura difficilmente acquisibili in un contesto domiciliare.

9.2.2 - Destinatari

I destinatari del servizio sono persone fragili con bisogni socio assistenziali residenti nei dieci comuni dell'Ambito ai quali verrà garantito prioritariamente l'ammissione al servizio. In subordine, potranno essere inseriti anche soggetti residenti fuori dall'Ambito, previo autorizzazione dell'Ufficio di Piano.

9.2.3 - Finalità dei ricoveri temporanei

- garantire periodi di sollievo alla famiglia che cura ed assiste con la momentanea accoglienza del soggetto in struttura residenziale del territorio, in risposta a temporanea indisponibilità della famiglia per periodi di ferie, stress elevato, ricoveri ospedalieri ecc.;
- sostenere il soggetto e la famiglia nella dimissione ospedaliera e nella fase post ricovero, garantendo un periodo di recupero in struttura idonea a garantire continuità assistenziale per completare il recupero psico – fisico;
- rispondere a bisogni assistenziali specifici più opportunamente trattabili in struttura residenziale (momentanea perdita o riduzione del livello di autosufficienza, bisogno di trattamenti riabilitativi,)
- fornire una risposta temporanea in situazioni di emergenza, laddove vengano meno improvvisamente le condizioni che consentono al soggetto la permanenza al proprio domicilio ovvero sussistano una o più delle seguenti condizioni:
- peggioramento improvviso delle condizioni generali dell'utente con un conseguente aggravio del carico assistenziale;
- impoverimento improvviso della rete familiare e informale di riferimento a seguito di eventi non programmabili e non rimediabili mediante l'attivazione di altri attori afferenti alla rete del soggetto o servizi socio-sanitari a sostegno della domiciliarità;
- dimissioni ospedaliere protette in situazioni nelle quali le condizioni socio-assistenziali dell'utente non sono compatibili con un suo rientro al domicilio per ragioni che dipendono dalla natura dei suoi bisogni, dalla fragilità della sua rete di riferimento o da altri fattori che ostacolano la costruzione di un progetto domiciliare sufficientemente tutelante per l'utente;
- altri eventi specificamente certificati dall'assistente sociale anche dietro segnalazione o in accordo con altre figure di riferimento (MMG, specialista, CeAD, medici ospedalieri) che, di fatto, impediscono la permanenza dell'utente al suo domicilio e che si presentano come non programmabili, non differibili, e che pregiudichino in maniera inequivocabile la sicurezza e in generale la tutela della persona fragile.

9.2.4 - Tipologia delle prestazioni

Sulla base della richiesta e del bisogno dell'utente e della sua rete verrà redatto un progetto sociale all'interno del quale dovranno essere definite le tipologie di prestazioni di tipo alberghiero, socio-assistenziali e socio-sanitarie necessarie all'utente e che, pertanto, la struttura dovrà garantire.

9.2.5 - Compartecipazione al costo del servizio

L'utente corrisponderà alla struttura, presso cui verrà realizzato il progetto di ricovero temporaneo, una retta giornaliera che verrà definita sulla base degli accordi/protocolli stipulati tra l'Ambito e la/le strutture residenziali coinvolte.

9.3 – SERVIZIO DI HOUSING SOCIALE

9.3.1 - Descrizione del servizio

Il servizio di housing sociale è un intervento di supporto all'abitare, si rivolge a persone che esprimono bisogni determinati da difficoltà economiche, da situazioni di disgregazione familiare e sociale e da particolari condizioni personali. Attraverso interventi di inserimento abitativo e accompagnamento socio educativo si propone di sostenere le persone nella realistica valorizzazione delle loro risorse e nell'acquisizione di autonomia dal punto di vista economico, abitativo e relazionale.

Il servizio Sociale di Ambito ha a disposizione n° 4 alloggi di medie-piccole dimensioni dislocate sul territorio dell'Alto Sebino.

9.3.2 - Finalità

Il servizio è finalizzato a garantire il diritto alla casa attraverso la messa a disposizione di un alloggio temporaneo, per sei mesi, prorogabili per altri sei, e all'attivazione di un percorso di sostegno socio-educativo per permettano al nucleo in difficoltà di riacquisire autonomia dal punto di vista economico e abitativo.

9.3.3 - Destinatari

Sono destinatari del servizio i cittadini residenti in uno dei dieci comuni dell'Ambito Territoriale Alto Sebino. I bisogni a cui si vuole dare una risposta riguardano la necessità di reperire soluzioni di "abitare sociale temporaneo" a favore di:

- 1) persone e nuclei che necessitano di un'abitazione come parte di un percorso di accompagnamento volto all'acquisizione /riacquisizione o al mantenimento della propria autonomia dopo percorsi di assistenza o accoglienza protetti o come occasione di uscita da condizioni di marginalità sociale ed economica.
- 2) Persone con esigenze abitative a basso costo: un progetto di housing sociale di durata definita è finalizzato al reperimento di una risorsa abitativa stabile compatibile con la disponibilità economica del soggetto. Il progetto di housing avrà l'obiettivo di garantire alla persona o nucleo familiare una collocazione nel tempo intermedio tra l'insorgere del bisogno e l'individuazione della risorsa abitativa nell'ambito dell'edilizia pubblica disponibile nel territorio o nel mercato immobiliare.

9.3.4 – Modalità di accesso

Le richieste di inserimento abitativo devono pervenire all'Ufficio di Piano dell'Ambito Alto Sebino attraverso il filtro del segretariato sociale comunale. La valutazione delle domande avviene a cura di un'apposita commissione costituita da: un funzionario della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi, il referente del progetto di housing, un funzionario dei comuni individuato dai componenti del tavolo tecnico, un educatore professionale di ambito, l'assistente sociale competente con funzione di presentazione del soggetto per il quale viene proposto l'inserimento. Nella valutazione delle domande la commissione tiene conto altresì della proposta formulata dal servizio sociale competente, al quale spetta la predisposizione del progetto individualizzato di housing, la condivisione con l'utente ed il monitoraggio. Il progetto deve essere sottoscritto, per accettazione degli impegni che comporta, da parte del richiedente e/o dei soggetti coinvolti.

Per poter accedere agli alloggi di housing sociale, il richiedente, di norma, deve essere privo di un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, anche in territorio non italiano e non avere una rete familiare disponibile ad accoglierlo.

Ai fini della formazione dell'elenco dei soggetti in possesso dei requisiti previsti per l'accesso all'alloggio si valuta l'esistenza di specifiche condizioni con la conseguente attribuzione di un punteggio per la collocazione nell'elenco dei possibili fruitori del servizio.

9.3.5 - Compartecipazione al costo del servizio

È prevista una compartecipazione al costo del servizio sulla base dell'ISEE previsto dalla normativa vigente secondo le modalità specificate all'articolo 7, del presente regolamento, fatta salva la facoltà dell'utente di non presentare dichiarazione ISEE e pertanto, accertata la situazione di bisogno, accedere alla prestazione coprendone interamente la spesa. La quota di compartecipazione al costo del servizio, preventivamente comunicata all'utenza, viene determinata su base annua e rapportata al numero di mesi di effettivo utilizzo del servizio da parte dell'utenza.

9.4 – ALTRI INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI DI BASE

Sulla base della rilevazione del bisogno e previa richiesta degli interessati, i comuni potranno attivare altri interventi di sostegno alla domiciliarità a favore di soggetti fragili, anziani e disabili, quali: prelievi a domicilio – servizio infermieristico per la rilevazione di parametri vitali, qualora le stesse prestazioni non siano già comprese nelle prestazioni erogabili da enti competenti in materia di assistenza sanitaria e socio-sanitaria, rivestendo prevalentemente un carattere socio-assistenziale.

Qualora sia contemplata la compartecipazione al costo del servizio la stessa sarà determinata sulla base dell'ISEE previsto dalla normativa vigente secondo le modalità specificate all'articolo 7, del presente regolamento, fatta salva la facoltà dell'utente di non presentare dichiarazione ISEE e pertanto, accertata la situazione di bisogno, accedere alla prestazione coprendone interamente la spesa.

CAPO III - INTERVENTI SOCIO-EDUCATIVI

10 - Interventi socio-educativi domiciliari

10.1 - ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA DISABILI

10.1.1 - Descrizione del servizio

Il servizio di assistenza educativa domiciliare disabili, è costituito da un complesso di attività ed interventi socio-educativi rivolti a persone disabili, svolti a domicilio e nel contesto territoriale di appartenenza.

10.1.2 - Finalità

Il servizio è finalizzato al mantenimento e/o potenziamento delle capacità psico-fisiche della persona disabile, al supporto al compito educativo della famiglia, alla socializzazione ed integrazione del disabile nel proprio territorio di appartenenza.

10.1.3 - Destinatari

1. Destinatari del servizio sono persone con disabilità, certificata e superiore al 46%,¹² disabili residenti in uno dei dieci comuni dell'Ambito Territoriale Alto Sebino che vivono difficoltà di relazione all'interno del proprio nucleo familiare e che necessitano di un percorso educativo individualizzato collocabile in ambito familiare o territoriale.
2. Accedono prioritariamente al servizio le persone disabili che versano in condizioni economiche disagiate e che non hanno una rete di aiuti significativa.

10.1.4 - Tipologia delle prestazioni

1. Il servizio viene erogato tramite figure professionali qualificate, ai sensi della normativa vigente, che garantiscono prestazioni socio-educative volte a consolidare e/o mantenere:
 - a) le conoscenze;
 - b) l'esecuzione dei compiti della routine quotidiana;
 - c) le capacità comunicative;
 - d) la cura della propria persona;
 - e) l'adempimento di azioni e compiti domestici;
 - f) le regole relazionali e sociali.
 - g) l'integrazione sociale sul territorio o in particolari contesti ludico-educativi.
2. La tipologia di prestazione socio-educativa e la frequenza degli accessi al domicilio sono definite nel progetto personalizzato di intervento predisposto dal servizio sociale.

10.1.5 - Compartecipazione al costo del servizio

1. È prevista la compartecipazione al costo del servizio sulla base dell'ISEE previsto dalla normativa vigente secondo le modalità specificate all'articolo 7, del presente regolamento, fatta salva la facoltà dell'utenza di non presentare dichiarazione ISEE e pertanto, accertata la situazione di bisogno, accedere alla prestazione coprendone interamente la spesa.
2. La quota di compartecipazione al costo del servizio viene determinata moltiplicando il numero di ore di assistenza fruita nel mese di riferimento per la quota di compartecipazione a carico dell'utenza e preventivamente comunicata all'utenza.

10.2 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.)

10.2.1 - Descrizione del servizio

Il servizio di assistenza domiciliare minori, di seguito denominato "A.D.M.", consiste in interventi di tipo educativo realizzati presso il domicilio del minore o presso servizi e strutture del territorio.

10.2.3 - Finalità

Il servizio è finalizzato a favorire la permanenza dei minori nel proprio contesto familiare in condizioni di sufficiente tutela, facilitare l'instaurarsi di un rapporto corretto tra tutti i componenti del nucleo, rendendo i genitori idonei ad assumere globalmente la propria funzione educativa, favorire l'integrazione sociale del minore e del suo nucleo.

10.2.4 - Destinatari

1. Sono destinatari del servizio i minori e le rispettive famiglie:
 - g) destinatari di un provvedimento dell'autorità giudiziaria;

¹² Nel caso di minori con disabilità non si prevede la presenza della certificazione di invalidità ma la presentazione di adeguata documentazione relativa alla patologia.

- h) che necessitano di interventi di assistenza educativa nell'ambito di un progetto di tutela del minore all'interno del contesto parentale;
 - i) che presentano gravi problematiche sociali quali conflittualità familiari, grave emarginazione, patologie mediche ovvero trascuratezza, disorganizzazione e incapacità genitoriale a gestire adeguatamente aspetti educativi ed anche pratici del vivere quotidiano.
2. Accedono prioritariamente al servizio i minori destinatari di un provvedimento dell'autorità giudiziaria.

10.2.5 - Tipologia delle prestazioni

1. L'assistenza domiciliare minori consiste in un percorso educativo di accompagnamento temporaneo svolto da figure professionali qualificate, ai sensi della normativa vigente, nei confronti dei minori e del loro nucleo familiare. L'affiancamento avviene nel contesto naturale di vita del nucleo familiare all'interno della casa e nel contesto territoriale in cui vive.
2. La tipologia di prestazione educativa e la frequenza degli accessi al domicilio sono definite nel progetto personalizzato di intervento predisposto dal servizio sociale.

10.2.6 - Compartecipazione al costo del servizio

1. È prevista la compartecipazione al costo del servizio sulla base dell'ISEE previsto dalla normativa vigente secondo le modalità specificate all'articolo 7 del presente regolamento, fatta salva la facoltà dell'utente di non presentare dichiarazione ISEE e pertanto, accertata la situazione di bisogno, accedere alle prestazioni coprendone interamente la spesa. Per le prestazioni agevolate rivolte a minorenni che siano figli di genitori non coniugati tra loro e non conviventi si dovrà richiedere la presentazione dell'ISEE di entrambe i genitori per il calcolo della rispettiva quota di partecipazione. La somma delle quote dovute non potrà superare il costo massimo pre stabilito.
2. La quota di compartecipazione al costo del servizio viene determinata moltiplicando il numero di ore di assistenza domiciliare minori fruita nel mese di riferimento per la quota di compartecipazione a carico dell'utenza e preventivamente comunicata all'utenza.
3. Nel caso di attivazione del servizio dietro provvedimento dell'autorità giudiziaria, ove non sia espressamente dichiarato dalla medesima autorità la possibilità del Comune/Ambito di esigere la quota di compartecipazione al costo del servizio, la richiesta di compartecipazione al costo del servizio verrà valutata su proposta dell'equipe tecnica che ha in carico il caso.

10.3 - SERVIZIO DI INCONTRI PROTETTI

10.3.1 - Descrizione del servizio

Il servizio di incontri protetti consiste in visite protette svolte generalmente alla presenza di educatori professionali dedicate all'osservazione, al monitoraggio e alla protezione di incontri tra figli-genitori che provengono da relazioni difficili in contesti di elevata conflittualità e problematicità disposti dall'autorità giudiziaria.

10.3.2 - Finalità

Il servizio è finalizzato a

- a) promuovere relazioni genitori-figli funzionali all'interesse del minore verso il raggiungimento dell'autonomia del rapporto;
- b) attivare e promuovere comportamenti proattivi per la costruzione di positive relazioni;
- c) utilizzare l'osservazione come modalità per facilitare la relazione;
- d) garantire il diritto di visita del genitore salvaguardando il superiore interesse del minore.

10.3.3 - Destinatari

Destinatari del servizio sono minori, per i quali sono competenti i comuni dell'ambito tenuto conto della residenza degli esercenti la responsabilità genitoriale, sottoposti a provvedimento di tutela dell'autorità giudiziaria inerenti la regolamentazione del diritto di visita, allontanati da uno o entrambi i genitori o altri familiari, in seguito a separazione/divorzio, conflitto familiare, affido etero familiare, inserimento in comunità d'accoglienza.

10.3.4 - Tipologia delle prestazioni

Il servizio incontri protetti viene erogato tramite figure professionali qualificate, ai sensi della normativa vigente, e può prevedere incontri facilitati in spazi neutri, incontri in parziale protezione e autonomia, incontri in spazi facilitati tra gruppi di genitori con i loro figli.

10.3.5 - Compartecipazione al costo del servizio

1. È prevista la compartecipazione al costo del servizio sulla base dell'ISEE previsto dalla normativa vigente secondo le modalità specificate all'articolo 7 del presente regolamento, fatta salva la facoltà dell'utente di non presentare dichiarazione ISEE e pertanto, accertata la situazione di bisogno, accedere alle prestazioni coprendone interamente la spesa. Per le prestazioni agevolate rivolte a minorenni che siano figli di genitori non coniugati tra loro e non conviventi occorre prendere in considerazione la condizione del genitore non coniugato e non convivente per stabilire se essa incida o meno nell'ISEE del nucleo familiare del beneficiario.

2. Trattandosi, di norma, di servizio attivato dietro provvedimento dell'autorità giudiziaria ove non sia espressamente dichiarato dalla medesima autorità la possibilità del Comune/Ambito di esigere la quota di compartecipazione al costo del servizio, la compartecipazione al costo del servizio verrà valutata su proposta dell'equipe tecnica che ha in carico il caso.

3. Qualora dovuta, la quota di compartecipazione al costo del servizio viene determinata moltiplicando il numero di incontri protetti fruiti nel mese di riferimento per la quota di compartecipazione a carico dell'utenza e preventivamente comunicata all'utenza.

11 - Interventi socio-educativi extra domiciliari

11.1 - AFFIDO FAMILIARE

11.1.1 - Descrizione dell'intervento

L'affido familiare è un intervento previsto dalla L.N. 184/83 e successive modifiche che all'art. 2 comma 1 prevede: "Il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, nonostante gli interventi di sostegno e aiuto disposti ai sensi dell'articolo 1, è affidato ad una famiglia, preferibilmente con figli minori, o ad una persona singola, in grado di assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno."

11.1.2 - Finalità

L'affido si pone come strumento all'interno di un progetto di presa in carico globale del minore e della sua famiglia; la finalità è quella di garantire al minore un temporaneo collocamento (due anni) presso un altro nucleo o persona singola che possa accoglierlo e offrirgli una situazione di benessere psico-fisica ed educativa e, contemporaneamente, prevedere per i genitori un lavoro svolto dai servizi volto a recuperare e potenziare le capacità genitoriali in vista di un rientro del figlio.

11.1.3 - Destinatari

Sono destinatari i minori e i loro genitori sottoposti a provvedimenti dall'autorità giudiziaria minorile, nonché i minori e le famiglie che in forma spontanea aderiscono ad un progetto di affido convalidato poi dal giudice tutelare.

11.1.4 - Tipologia delle prestazioni

L'affido può realizzarsi :

- a) in forma consensuale, presupponendo l'accordo della famiglia di origine nell'affidare il figlio a terzi, con successivo provvedimento del giudice tutelare.
- b) in forma giudiziale, disposto quindi dal Tribunale per i Minorenni

L'affido, sia consensuale che giudiziale, può essere attivato a tempo pieno o a tempo parziale, in base alle finalità ritenute utili per il minore e la famiglia.

11.1.5 - Compartecipazione al costo del servizio

1. È prevista la compartecipazione al costo del servizio sulla base dell'ISEE previsto dalla normativa vigente secondo le modalità specificate all'articolo 7 del presente regolamento, fatta salva la facoltà dell'utente di non presentare dichiarazione ISEE e pertanto, accertata la situazione di bisogno, accedere alle prestazioni coprendone interamente la spesa. Per le prestazioni agevolate rivolte a minorenni che siano figli di genitori non coniugati tra loro e non conviventi occorre prendere in considerazione la condizione del genitore non coniugato e non convivente per stabilire se essa incida o meno nell'ISEE del nucleo familiare del beneficiario.

2. Trattandosi, di norma, di servizio attivato dietro provvedimento dell'autorità giudiziaria ove non sia espressamente dichiarato dalla medesima autorità la possibilità del Comune/Ambito di esigere la quota di compartecipazione al costo del servizio, la compartecipazione al costo del servizio verrà valutata su proposta dell'equipe tecnica che ha in carico il caso.

11.2 - COMUNITÀ EDUCATIVE PER MINORI E PER MADRI CON FIGLI MINORI

11.2.1- Descrizione dell'intervento

L'inserimento di un minore in una comunità educativa è previsto dalla L. 184/83 e successive modifiche all'Art. 2. Comma 2 che indica: "Ove non sia possibile l'affidamento nei termini di cui al comma 1, è consentito l'inserimento del minore in una comunità di tipo familiare o, in mancanza, in un istituto di assistenza pubblico o privato, che abbia sede preferibilmente nel luogo più vicino a quello in cui stabilmente risiede il nucleo familiare di provenienza. Per i minori di età inferiore a sei anni l'inserimento può avvenire solo presso una comunità di tipo familiare."

Questo intervento prevede l'inserimento temporaneo di un minore, o di madre con figlio minore che temporaneamente risultino privi di un contesto familiare idoneo e/o con carenze genitoriali tali da rendere necessario un supporto abitativo, educativo e sociale.

11.2.2 - Finalità

La finalità è diversificata in base al fatto che il progetto sia rivolto:

- a) al minore, per garantirgli un conteso tutelante a livello educativo, sociale, psicologico, qualora non sia per lui pensabile lo strumento dell'affido familiare;
- b) a madre con figlio minorenne, per garantire al genitore che ha delle carenze nelle sue capacità genitoriali tali da essere ritenute pregiudizievoli per il benessere del figlio un luogo

ove sperimentarsi ed essere supportato, tutelando contemporaneamente il minore che si trova così in condizione protetta.

11.2.3 - Destinatari

Sono destinatari i minori e i loro genitori sottoposti a provvedimenti dall'autorità giudiziaria minorile che dispone un inserimento in comunità per minore o per minore con genitore a tutela degli interessati.

11.2.4 - Tipologia delle prestazioni

L'intervento si realizza individuando unità d'offerta residenziali disponibili all'accoglienza della casistica, stipulando poi un progetto di intervento la cui temporaneità viene stabilita dall'autorità giudiziaria minorile.

Ogni unità d'offerta differenzia le proprie prestazioni interne offerte agli ospiti e agli enti invianti.

11.2.5 - Compartecipazione al costo del servizio

1. È prevista la compartecipazione al costo del servizio sulla base dell'ISEE previsto dalla normativa vigente secondo le modalità specificate all'articolo 7 del presente regolamento, fatta salva la facoltà dell'utente di non presentare dichiarazione ISEE e pertanto, accertata la situazione di bisogno, accedere alle prestazioni coprendone interamente la spesa. Per le prestazioni agevolate rivolte a minorenni che siano figli di genitori non coniugati tra loro e non conviventi occorre prendere in considerazione la condizione del genitore non coniugato e non convivente per stabilire se essa incida o meno nell'ISEE del nucleo familiare del beneficiario.

2. Trattandosi, di norma, di servizio attivato dietro provvedimento dell'autorità giudiziaria ove non sia espressamente dichiarato dalla medesima autorità la possibilità del Comune/Ambito di esigere la quota di compartecipazione al costo del servizio, la compartecipazione al costo del servizio verrà valutata su proposta dell'equipe tecnica che ha in carico il caso.

CAPO IV – INTERVENTI TERRITORIALI

12 - Servizio Integrazione lavorativa (SIL)

12.1 - Descrizione del servizio

Il Servizio Integrazione lavorativa si occupa di avvicinamento e inserimento lavorativo per persone con invalidità appartenenti alle categorie protette del Collocamento Mirato Provinciale e per persone con svantaggio sociale. Opera in collaborazione con i servizi sociali di base e con i servizi specialistici, nonché con gli Enti aventi titolo in merito di inserimento lavorativo di soggetti con disabilità e in condizione di svantaggio sociale.

12.2 - Finalità

Il servizio è finalizzato a:

- a) rispondere ai bisogni di integrazione lavorativa dei soggetti disabili e svantaggiati
- b) realizzare percorsi osservativi e valutativi delle capacità dei soggetti interessati.

12.3 - Destinatari

Destinatari del servizio sono persone con disabilità fisica o psichica iscritte alle liste di Collocamento Mirato e/o in condizione di particolare fragilità, residenti in uno dei dieci comuni dell'Ambito Territoriale Alto Sebino.

12.4 - Tipologia delle prestazioni

Il servizio per l'inserimento lavorativo, composto da Assistente Sociale e educatore professionale, si occupa di:

- rilevazione e valutazione delle capacità lavorative della persona svantaggiata attraverso strumenti opportunamente studiati (colloqui, test, osservazioni in contesti occupazionali),
- conoscenza delle caratteristiche delle aziende del territorio interessate e definizione di linee di collaborazione,
- abbinamento tra mansioni/postazioni occupazionali e soggetti collocabili,
- stesura del progetto individualizzato e definizione percorso e strumenti di facilitazione per l'accesso al lavoro: tirocini, monitoraggio, verifiche,
- mantenere contatti regolari con l'Azienda interessata tramite operatori del servizio e referenti aziendali, intervenire su chiamata in caso di particolari problematiche,
- effettuare monitoraggio post - assunzione per mantenimento posto di lavoro per soggetti particolarmente fragili,
- garantire le coperture assicurative necessarie in accordo con i soggetti coinvolti nei progetti di inserimento lavorativo.

12.5 - Compartecipazione al costo del servizio

Per i progetti proposti dal Servizio Inserimento Lavorativo non è prevista alcuna compartecipazione al costo del servizio da parte dell'utenza.

13 - Servizio di formazione all'autonomia per persone disabili (S.F.A.) e servizi di integrazione sociale.

13.1 - Descrizione del servizio

1. Il servizio di formazione all'autonomia, di seguito denominato "S.F.A.", è un servizio sociale territoriale rivolto a persone disabili che, per le loro caratteristiche, non necessitano di servizi ad alta protezione, ma di interventi a supporto e sviluppo di abilità utili a creare consapevolezza, autodeterminazione, autostima e maggiori autonomie spendibili per il proprio futuro, nell'ambito del contesto familiare, sociale, professionale.¹³

13.2 - Finalità

1. Il servizio di formazione all'autonomia è finalizzato all'acquisizione di competenze sociali, all'acquisizione/riacquisizione del proprio ruolo nella famiglia o all'emancipazione da essa, all'acquisizione di prerequisiti per un inserimento/reinserimento lavorativo.

13.3 - Destinatari

1. Destinatari del servizio di formazione all'autonomia sono:

- a) persone disabili di età compresa tra i 16 anni e i 35 anni;

- b) persone di età superiore ai 35 anni con esiti da trauma o da patologie invalidanti che, dimessi dal sistema sanitario o socio sanitario necessitano, per una loro inclusione sociale, di un percorso di acquisizione di ulteriori abilità sociali

residenti in uno dei dieci comuni dell'Ambito Territoriale Alto Sebino.

2. Non possono accedere allo S.F.A. persone con prevalenza di patologie psichiatriche o in situazione di dipendenza da sostanze.

3. Destinatari dei servizi di integrazione sociale per persone disabili sono persone disabili di età compresa tra i 18 ed i 65 anni.

4. Accedono in via prioritaria al servizio le persone disabili che non dispongono di altre opportunità di socializzazione.

13.4 - Tipologia delle prestazioni

1. Il servizio S.F.A. è caratterizzato dall'offerta di percorsi socio educativi e socio formativi individualizzati, ben determinati temporalmente e condivisi con la famiglia, realizzati da figure professionali qualificate, ai sensi della normativa vigente. Le attività connesse al percorso socio educativo individualizzato si realizzano prevalentemente attraverso il coinvolgimento delle risorse strutturali e strumentali del territorio e del contesto di vita della persona.

2. La tipologia e la frequenza delle attività connesse al percorso socio educativo individualizzato sono definite nel progetto educativo di ogni singolo utente.

13.5 - Compartecipazione al costo del servizio

1. È prevista la compartecipazione al costo del servizio sulla base dell'ISEE previsto dalla normativa vigente secondo le modalità specificate all'articolo 7 del presente regolamento, fatta salva la facoltà dell'utente di non presentare dichiarazione ISEE e pertanto, accertata la situazione di bisogno, accedere alle prestazioni sociali coprendone interamente la quota massima di compartecipazione alla spesa.

2. La quota di compartecipazione a carico dell'utenza, preventivamente comunicata all'utenza, viene determinata su base mensile tenuto conto del progetto individualizzato di ciascun utente.

14 - Interventi per l'integrazione sociale e socio-occupazionale

14.1 - Descrizione del servizio

Gli interventi per l'integrazione sociale e socio-occupazionale hanno una valenza riabilitativa risocializzante, consistono in attività mirate allo sviluppo, al mantenimento o al potenziamento di autonomie personali, realizzate anche attraverso attività di tipo semi-occupazionale, all'interno di un percorso socio educativo individualizzato.

14.2 - Finalità

Gli interventi ricompresi in tale settore sono finalizzati alla predisposizione di progetti individualizzati volti a:

- a) rispondere ai bisogni di integrazione sociale del beneficiario,
- b) contrastare le condizioni di rischio di emarginazione sociale,
- c) sviluppare le capacità relazionali e comunicative per valutare l'eventuale esistenza di pre-requisiti che caratterizzano l'identità professionale,
- d) promuovere percorsi osservativi e valutativi delle capacità del beneficiario.

I progetti individualizzati sono volti alla realizzazione di interventi per l'integrazione sociale o socio-occupazionale della durata massima di 24 mesi, prorogabili previa attestazione della sua necessità da parte del servizio competente.

14.3 - Destinatari

Destinatari del servizio sono persone con disabilità psico - fisica o con particolari condizione di fragilità, residenti in uno dei dieci comuni dell'Ambito Territoriale Alto Sebino, in carico a servizi sociali di base e/o specialistici.

14.4 - Tipologia delle prestazioni

1. Il progetto individualizzato è caratterizzato dall'offerta di attività risocializzanti e/o semi-occupazionali, progettate e condivise con le agenzie/aziende che si prestano per l'attuazione del progetto.
2. La tipologia e la frequenza delle attività sono definite nel progetto individuale di ogni singolo utente.
3. Ogni beneficiario deve essere assicurato presso l'INAIL e presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal beneficiario al di fuori della sede operativa del soggetto ospitante e rientranti nel progetto formativo individuale.
4. L'ente competente può riconoscere a favore dei beneficiari dei progetti un'eventuale indennità che si configura come un sussidio di natura economica finalizzata all'inclusione sociale.
5. L'ambito e i comuni, interessati all'attivazione dei progetti, potranno gestire direttamente tutte le fasi o avvalersi di altre forme di attuazione: voucherizzazione tramite accreditamento di agenzie accreditate per i servizi al lavoro, protocolli con soggetti privati, convenzioni.

14.5 - Compartecipazione al costo del servizio

Per i progetti di integrazione sociale e socio-occupazionale non è prevista alcuna compartecipazione al costo del servizio da parte dell'utenza.

15 - Servizi diurni semi-residenziali per persone con disabilità

15.1 - IL CENTRO SOCIO - EDUCATIVO (C.S.E.)

1. Il Centro Socio-Educativo è una struttura territoriale rivolta a persone portatrici di una disabilità intellettiva e/o fisica di livello medio, che non presentano disturbi psicopatologici rilevanti e che hanno, di norma, compiuto il sedicesimo anno di età ed assolto l'obbligo scolastico. Queste persone hanno, quindi, lievi compromissioni dell'autonomia nelle funzioni elementari ed è per loro programmabile un percorso formativo non solo di mantenimento, ma soprattutto di sviluppo delle autonomie acquisite.

Il Centro Socio-Educativo offre prestazioni e interventi integrati di tipo educativo, riabilitativo e socializzante finalizzate a garantire un processo formativo che permetta il raggiungimento di una vita la più possibile autonoma e integrata. E' finalizzato all'acquisizione e al potenziamento dell'autonomia personale e sociale, alla crescita globale della persona e al suo accompagnamento nel progetto di vita adulta.

Le attività del Centro Socio-Educativo sono, infatti, finalizzate all'integrazione delle persone con disabilità nella vita sociale del territorio.

15.2 – IL CENTRO DIURNO DISABILI (C.D.D.)

Il Centro Diurno Disabili è una struttura territoriale rivolta a persone in situazione di disabilità grave, di norma ultradiciottenni, con notevole compromissione dell'autonomia nelle funzioni elementari, che abbiano assolto l'obbligo scolastico e per le quali non è programmabile un percorso di inserimento lavorativo o formativo.

Il Centro Diurno Disabili offre prestazioni e interventi integrati di tipo educativo, riabilitativo e di assistenza finalizzati a:

- migliorare la qualità della vita della persona, favorendo l'interazione e l'integrazione sociale;
- mantenere e migliorare le abilità cognitive e relazionali e ridurre i comportamenti problematici dei soggetti ospiti;
- sostenere le famiglie, supportandone il lavoro di cura, riducendo l'isolamento, evitando o ritardando il ricorso alle strutture residenziali;
- incrementare e mantenere i livelli di autonomia funzionale contrastando i processi involutivi e favorendo, quando è possibile, la frequenza di strutture esterne, sportive e sociali;
- favorire lo sviluppo di competenze globali, finalizzando l'azione al raggiungimento di obiettivi significativi mediante percorsi e progetti personalizzati.

15.3 - Compartecipazione al costo dei servizi

1. È prevista la compartecipazione al costo del servizio sulla base dell'ISEE previsto dalla normativa vigente secondo le modalità specificate all'articolo 7, del presente regolamento, salva la facoltà dell'utenza di non presentare dichiarazione ISEE e pertanto, accertata la situazione di bisogno, accedere alla prestazione coprendone interamente la spesa.

2. La quota di compartecipazione a carico dell'utenza, preventivamente comunicata all'utenza, viene determinata su base mensile tenuto conto del progetto individualizzato di ciascun utente.

CAPO V - INTERVENTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO

16 - Interventi di sostegno economico

16.1 - Descrizione dell'intervento

1. Per intervento di sostegno economico si intende un'erogazione di denaro/buoni ovvero un'esenzione dal pagamento di determinati servizi, diversi dalle prestazioni agevolate di natura sociosanitaria,¹⁴ rivolte a persone e a nuclei familiari che si trovano in particolari situazioni di disagio economico, sociale e a rischio di emarginazione.

2. Il sostegno economico è da considerarsi uno strumento per la modifica o il superamento di difficoltà temporanee, da realizzarsi all'interno di un progetto personalizzato che deve mirare all'autonomia della persona e del nucleo familiare.

¹⁴

V. articolo 1, comma 1, del d.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159.

3. Ciascun Comune dell'ambito deve determinare nel proprio il budget annuale per gli interventi di sostegno economico.

16.2 - Finalità

1. L'intervento di sostegno economico è finalizzato alla:

- a) prevenzione o contenimento del disagio e della marginalità sociale laddove l'insufficienza del reddito delle famiglie o dei singoli determini condizioni economiche tali da non garantire il soddisfacimento dei bisogni primari o legati al mantenimento/crescita di minori
- b) sostenere soggetti non autosufficienti nell'acquisizione di interventi/prestazioni di cura/assistenza.

16.3 - Destinatari

1. Destinatari dell'intervento economico sono i cittadini regolarmente iscritti all'anagrafe della popolazione residente in uno dei dieci comuni dell'Ambito Territoriale Alto Sebino, salva l'estensibilità ai soggetti di cui all'articolo 4 del presente regolamento "accesso alla rete degli interventi", che si trovino in una condizione di grave disagio socio-economico.

16.4 - Tipologia degli interventi

16.4.1 - CONTRIBUTI STRAORDINARI

1. Per contributo straordinario si intende una misura di sostegno economico finalizzata ad integrare il reddito familiare quando ricorrono situazioni straordinarie od eccezionali che compromettono gravemente e temporaneamente l'equilibrio socioeconomico del nucleo familiare. Il contributo può essere erogato direttamente all'interessato o all'ente creditore ovvero a colui che deve fornire una determinata prestazione.

Il contributo, a titolo esemplificativo e non esaustivo, può consistere:

- o nel pagamento totale o parziale di utenze domestiche, canoni di locazione, spese condominiali, rette e/o tariffe anche per servizi comunali;
- o nell'assegnazione di buoni per acquisto di generi alimentari,
- o nella copertura delle quote di partecipazione richieste al cittadino per prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio prescritte da medici della struttura pubblica o prodotti farmaceutici non mutuabili acquistati su prescrizione medica.
- o nell'acquisto dei biglietti di trasporto/viaggio per agevolare il rientro volontario nel proprio paese di origine;
- o nel pagamento di costi relativi alla presentazione dei ricorsi per l'amministratore di sostegno / tutele / curatele.

2. Si connotano come situazioni straordinarie od eccezionali di cui al comma 1 del presente articolo le seguenti fattispecie:

- a) decesso, malattia invalidante, disoccupazione o altra situazione che comporti una significativa riduzione di reddito all'interno del nucleo familiare, avvenuta negli ultimi 24 mesi;
- b) situazioni per le quali ricorrono i presupposti per il calcolo dell'ISEE corrente;
- c) situazione di emergenza abitativa quale procedimento forzoso di rilascio dell'abitazione di nuclei familiari con membri fragili;

- d) situazione di patologia a carico di un componente del nucleo che comporti la fruizione indifferibile di servizi socio-assistenziali o sanitari;
 - e) situazione di grave inadeguatezza dell'alloggio di nucleo familiare nel quale siano presenti membri fragili che richieda interventi urgenti di manutenzione dell'alloggio non ricadenti nella competenza di altri soggetti qualora finalizzati a garantire condizioni elementari di igiene e sicurezza;
 - f) necessità di ripristino di utenze essenziali (energia elettrica, riscaldamento, acqua) a beneficio di nuclei familiari nei quali siano presenti membri fragili per l'importo necessario alla riattivazione della fornitura; il nucleo si impegnerà alla rateizzazione del debito residuo.
 - g) rischio di disattivazione delle utenze domestiche (energia elettrica, gas, acqua) in nuclei familiari nei quali siano presenti membri fragili. L'intervento è finalizzato a prevenire la chiusura delle utenze, anche attraverso il versamento di un acconto a favore del creditore e la definizione di un piano di dilazione del debito restante con il fornitore del servizio, mediato dal Comune stesso
 - h) eventi calamitosi o improvvisi non determinati dalla diretta responsabilità del soggetto richiedente (danneggiamento dell'abitazione, furti / rapine ecc)
 - i) nomina dell'Amministratore di sostegno / tutore / curatore.
3. L'entità del contributo è proposta dal servizio sociale sulla base della situazione contingente e/o straordinaria, nella misura strettamente necessaria al superamento della condizione di bisogno; la concessione del contributo e la sua entità sono determinate dall'organo competente.

In un'ottica di reciprocità, di valorizzazione delle risorse e di riattivazione delle competenze personali, laddove sia sostenibile ed opportuno secondo le valutazioni dell'Assistente Sociale, sarà possibile incentivare la persona beneficiaria di interventi socio-assistenziali a carattere economico a svolgere prestazioni a carattere volontario a favore della comunità.

16.4.2 - DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI ALIMENTARI (PACCHI O ECCEDENZE)

Nei territori ove è attivo il servizio, anche in modalità convenzionata, di distribuzione di prodotti alimentari, l'accesso al servizio a favore degli utenti che ne facciano richiesta, è subordinato alla certificazione di una situazione di fragilità socio-economica da parte dell'Assistente Sociale.

Su segnalazione dell'Assistente Sociale, in situazioni di criticità, è possibile attivare un servizio gratuito di distribuzione al domicilio delle eccedenze alimentari previa stipula di specifici accordi con i soggetti produttori degli alimenti (ad esempio mediante il recupero delle eccedenze dalle mense scolastiche o RSA o ristoranti, tavole calde, panetterie ecc).

16.4.3 - ATTIVAZIONE DI SPECIFICI BANDI

L'Ambito territoriale o i singoli Comuni si riservano la possibilità di erogare contributi straordinari a sostegno del reddito mediante l'attivazione di specifici bandi, con requisiti approvati ad hoc dall'organo competente (distribuzione di voucher per acquisto di generi di prima necessità; sostegno alla locazione degli immobili; sostegno per i nuovi nati, etc...) fermo restando l'utilizzo dell'ISEE come requisiti base di accesso al contributo.

17 - Buoni sociali

17.1 - Descrizione del servizio

L'erogazione del buono sociale, si colloca nell'insieme degli interventi a sostegno delle persone e famiglie in condizione di fragilità, si integra alle diverse altre possibilità e risorse fruibili per affrontare le problematiche socio economiche del soggetto e della famiglia; si tratta di un'erogazione di denaro rivolta a persone e a nuclei familiari che si trovano in particolari situazioni di disagio personale, economico, sociale e a rischio di emarginazione.

Destinatari, finalità, criteri di ammissione, limiti di reddito, valore del buono, modalità di accesso, ... vengono definiti da specifico bando emesso annualmente o secondo scadenza diversa definita dall'Assemblea dei sindaci dell'Ambito Territoriale.

18 - Contributi per affido familiare

18.1 - Descrizione dell'intervento

1. Per contributo per affido familiare si intende un beneficio economico forfetario corrisposto alle famiglie che accolgono un minore in affido familiare, consensuale o giudiziale.

18.2 - Finalità

1. Il contributo per affido familiare è finalizzato al concorso del mantenimento del minore affidato, affinché tale affidamento si possa fondare sulla disponibilità e l'idoneità all'accoglienza, indipendentemente dalle condizioni economiche del nucleo affidatario.

18.3 - Destinatari

1. Destinatari del contributo per affido familiare sono i nuclei affidatari di minori di cui uno (o entrambi) gli esercenti la responsabilità genitoriale siano residenti nel Comune.

18.4 - Modalità di erogazione

1. Il Comune riconosce al nucleo affidatario un contributo economico mensile forfetario in caso di affido etero familiare, con importo differenziato nei casi di affido a tempo pieno e affido a tempo parziale.

2. Il Comune valuta discrezionalmente l'erogabilità del contributo in caso di affido a parenti entro il quarto grado¹⁵ o ad altri adulti legalmente responsabili per il minore in base alle leggi vigenti dell'ordinamento italiano.

3. Potrà essere riconosciuto un eventuale contributo aggiuntivo per spese straordinarie, per spese sanitarie continuative (ortodonzia, psicoterapia,), quest'ultimo erogato previa valutazione del servizio sociale comunale con il servizio affidi.

4. In caso di minori fino a due anni e minori disabili il contributo base è aumentato del 20%.

5. L'importo del contributo economico per affido viene determinato dall'organo competente in sede di determinazione delle rette e delle tariffe.

18.5 - Compartecipazione al costo del servizio

1. È prevista una compartecipazione dei genitori del minore in affidamento secondo le modalità specificate all'articolo 7, comma 1, del presente regolamento, fatta salva la facoltà dell'utenza di non presentare dichiarazione ISEE e pertanto, accertata la situazione di bisogno, accedere alla prestazione coprendone interamente la spesa.

¹⁵ V. l'articolo 9, comma 4, della legge 4 maggio 1983, n. 184, rubricata "*Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori*".

2. Nel caso di attivazione del servizio dietro provvedimento dell'autorità giudiziaria, ove non sia espressamente dichiarato dalla medesima autorità la possibilità del Comune/Ambito di esigere la quota di compartecipazione al costo del servizio, la richiesta di compartecipazione al costo del servizio verrà valutata su proposta dell'equipe tecnica che ha in carico il caso.

CAPO VI - INTERVENTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DELLE RETTE DI SERVIZI

19 - Integrazione di rette di servizi residenziali (esclusi i minori)

19.1 - Descrizione dell'intervento

1. Per integrazione della retta di servizi residenziali si intende un intervento economico per la copertura parziale o totale della retta di degenza di strutture residenziali a carattere comunitario¹⁶ ovvero di strutture residenziali a carattere sociosanitario¹⁷ erogato in modo diversificato in relazione alla capacità economica del nucleo familiare rilevante ai fini ISEE. liquidato direttamente all'ente gestore.

19.2 - Finalità

1. L'integrazione della retta di servizi residenziali è finalizzata a garantire alle persone anziane non autosufficienti o disabili gravi, che non possono essere assistite a domicilio, un adeguato percorso assistenziale e agli adulti in condizioni di gravissima marginalità una risposta residenziale.

19.3 - Destinatari

1. Destinatari dell'intervento economico sono:

- a) Persone in condizione di disabilità grave e di non autosufficienza (all. 3 DPCM 159/2013) privi di adeguato sostegno familiare e/o con un livello di compromissione funzionale tale da non consentirne la permanenza a domicilio;
- b) adulti in condizioni di gravissima marginalità, certificata da un servizio competente, prive di un alloggio adeguato e di una rete familiare di riferimento.

2. Condizioni per accedere al beneficio economico di integrazione della retta per i servizi residenziali sono l'incapacità economica di sostenere in autonomia gli oneri della retta da parte dell'utenza e la necessità di un inserimento residenziale, determinata da una situazione di rischio per la persona richiedente certificata da un servizio pubblico ovvero disposta dall'autorità giudiziaria.

3. Per l'erogazione del beneficio relativo alle nuove richieste successive all'adozione del presente regolamento la scelta della struttura residenziale dovrà essere concordata con il Comune/Ambito nell'interesse della persona e compatibilmente alla disponibilità economica del beneficiario e degli enti preposti ad integrare. La soddisfazione di entrambe le necessità può avvenire, in caso di contrasto tra le parti, con un esame specialistico svolto da struttura pubblica alla quale venga sottoposta anche la valutazione in merito all'idoneità della struttura rispetto ai bisogni rilevati.

¹⁶ Quali comunità alloggio, comunità educative, comunità familiari, alloggi per l'autonomia, ai sensi della D.G.R. 13 giugno 2008, n. 7437 "Determinazione in ordine all'individuazione delle Unità di Offerta Sociali ai sensi dell'art. 4, comma 2 della L.R. 3/2008".

¹⁷ Quali Residenza Sanitario Assistenziale per Anziani (RSA), Residenza Sanitario Assistenziale per persone con disabilità (RSD), Comunità alloggio sociosanitaria per persone con disabilità (CSS), ai sensi della D.G.R. del 13 giugno 2008 n. 7438 "Determinazione in ordine all'individuazione delle unità di offerta sociosanitarie ai sensi dell'articolo 5, comma 2 della L.R. 3/2008".

19.4 - Determinazione dell'integrazione retta

1. il pagamento della retta per l'accesso ai servizi residenziali per Anziani Non Autosufficienti e disabili che accedono spontaneamente alla residenza è un impegno dei diretti interessati che, pertanto, devono provvedervi direttamente con tutte le proprie disponibilità, ivi comprese le entrate derivanti da pensioni, rendite, indennità e depositi.
2. L'utente o chi lo rappresenta giuridicamente, accertata l'impossibilità di garantire il totale pagamento della retta come sopra indicato, potrà chiedere un'integrazione al Comune competente il quale determinerà l'entità del beneficio calcolandolo sulla quota della retta non garantita dall'utente, secondo le modalità che saranno annualmente stabilite dall'organo competente come previsto dall'articolo 7 del presente regolamento.
3. Resta inteso che il Comune potrà procedere ad accordi, con l'utenza, finalizzati alla produzione di reddito di eventuali beni, mobili o immobili, fermo restando che il ricavato è opportunamente vincolato al pagamento della retta.

20 - Rette di servizi residenziali socio-educativi per minori (comunità alloggio)

20.1 - Descrizione dell'intervento

1. Per integrazione della retta dei servizi qui disciplinati si intende un intervento economico per la copertura totale della retta di accoglienza in strutture residenziali per minorenni, liquidato direttamente all'ente gestore.

20.2 - Finalità

1. L'integrazione della retta di servizi residenziali per minori è finalizzato a garantire al minore un contesto di protezione e di cura, proseguendo nel suo percorso evolutivo e mantenendo la relazione, ove possibile, con la famiglia d'origine.

20.3 - Destinatari dell'intervento

1. Beneficiari dell'integrazione qui in oggetto sono minori inseriti in strutture residenziali a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, e/o in attesa dell'emissione di provvedimenti dell'autorità giudiziaria competente, in presenza di gravi problematiche di tutela e protezione.

20.4 - Compartecipazione al costo del servizio

1. È prevista una compartecipazione da parte dei genitori del minore accolto in strutture residenziali, anche se dichiarati decaduti dalla responsabilità genitoriale, secondo le modalità specificate all'articolo 7 del presente regolamento, salvo il caso in cui l'autorità giudiziaria non disponga direttamente l'ammontare del dovuto; in ogni caso la richiesta di compartecipazione al costo del servizio verrà valutata su proposta dell'equipe tecnica che ha in carico il caso.

21 - Integrazione di rette per l'accesso a servizi semiresidenziali (non già definiti nei punti precedenti)

21.1 - Descrizione dell'intervento

1. Per integrazione della retta di servizi semiresidenziali si intende un intervento economico per la copertura parziale o totale del costo a carico dell'utente per l'accesso al servizio,

erogato in modo diversificato in relazione alla capacità economica del nucleo familiare rilevante ai fini ISEE.

21.2 - Destinatari

1. Beneficiari della prestazione qui disciplinata sono gli utenti che necessitano di prestazioni socio-educative, socio-animative e socio-sanitarie a carattere diurno.
2. Condizione per accedere all'integrazione economica è l'incapacità dell'utenza di sostenere in autonomia gli oneri inerenti l'accesso al servizio.

21.3 - Determinazione dell'integrazione retta

- 1 Il pagamento della retta per l'accesso ai servizi semiresidenziali è un impegno dei diretti interessati che, pertanto, devono provvedervi direttamente con tutte le proprie disponibilità, ivi comprese le entrate derivante da pensioni, rendite, indennità e depositi.
2. L'utente o chi lo rappresenta, accertata l'impossibilità di garantire il totale pagamento della retta come sopra indicato, potrà chiedere un'integrazione al Comune competente il quale determinerà l'entità del beneficio calcolandolo sulla quota della retta non garantita dall'utente, secondo le modalità che saranno annualmente stabilite dall'organo competente, come previsto dall'articolo 7 del presente regolamento.
3. Resta inteso che l'ente interessato potrà procedere ad accordi, con l'utenza, finalizzati alla produzione di reddito di eventuali beni, mobili o immobili, fermo restando che il ricavato è opportunamente vincolato al pagamento della retta.